

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	3
<i>Assemblea Generale Elettiva</i>	"	4
VITA ASSOCIATIVA	"	5
- <i>Estate 2000: Corso estivo a Lavarone</i>	"	5
- <i>Formazione all'informatica: i Corsi AGIDAE</i>	"	6
<i>Erogazione sussidi e contributi alle scuole non statali</i>	"	8
<i>Interpretazioni: titolo di studio per l'insegnamento nella scuola materna</i>	"	9
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	"	10
1. <i>Circolare Regione Lombardia 5/6/2000, n. 28: indicazioni operative sul controllo tubercolare del personale scolastico</i>	"	10
2. <i>Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 6/6/2000, n. 36: collocamento obbligatorio – Richiesta avviamento e compensazione territoriale</i>	"	11
3. <i>Circolare Ministero del Lavoro 26/6/2000, n. 41: assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l'applicazione della L. 12/3/99, n. 68.</i>	"	13
4. <i>Circolare Ministero del Lavoro 28/7/2000, n. 55, prot. 3566: autorizzazioni al lavoro per l'ingresso dall'estero. Autorizzazioni al lavoro domestico</i>	"	18
5. <i>Decreto Direttore Generale Giunta Regionale Lombardia, 3/8/2000, n. 19449: modalità operative di applicazione del buono – scuola</i>	"	25
SENTENZE UTILI	"	28
1. <i>Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 11/12/1999, n. 13910</i>	"	28
2. <i>Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 3/2/2000, n. 1202</i>	"	31
3. <i>Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 1/8/2000, n. 10077</i>	"	33
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	"	34
1. <i>Elenco licenziati</i>	"	34
2. <i>Elenco perdenti ore</i>	"	38
<i>Quote associative 2001</i>	"	39
NORME E TRIBUTI	"	40
<i>Le nuove aliquote contributive INPS</i>	"	40
NOTIZIE VARIE	"	40
CONVENZIONI AGIDAE	"	41
ARCHIVIO AGIDAE	"	47
CONSULENZA AGIDAE	"	48

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XIV - NN. 8 - 9
AGOSTO - SETTEMBRE 2000**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. F. Chemel,
M. Bar, A. Bertone, B. Amici, P.
Donato, M.A.Vai, P. Moreno, M.
Ippolito, P. Montanari, D. Zordan,
E. Brambilla, G. Mazzali, D. Gallo,
M. Canevello.**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

AGIDAE

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
Sr. M. Franca CHEMEL	<i>Vice - Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Albina BERTONE	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310 - c.c.p. 39600002
E-mail: AGIDAE@pcn.net
Internet: www.AGIDAE.it



- * *Il mondo della scuola si ritrova ai nastri di partenza del nuovo anno scolastico in un clima di particolare effervescenza, legato al definitivo decollo del sistema dell'autonomia ed ai primi passi del nuovo regime della parità scolastica. Siamo in attesa di necessarie precisazioni e di auspicati provvedimenti ministeriali sia per l'autonomia che per la parità, non risultando a tutt'oggi ben chiari i termini del passaggio da un sistema scolastico centralizzato ad un nuovo modo di pensare la scuola, rapportato più organicamente ai bisogni degli studenti, delle famiglie e del territorio e che chiama più direttamente in causa la responsabilità e la partecipazione delle diverse componenti della comunità scolastica.*

Non c'è dubbio che anche per le nostre scuole l'autonomia, soprattutto sotto il profilo didattico ed organizzativo, rappresenti una sfida da affrontare in vista di un continuo aggiornamento e di una ricerca costante di proposte formative adeguate ai bisogni dell'utenza.

Stanno proliferando le iniziative rivolte ad arricchire l'offerta formativa degli Istituti. In tale contesto cominciano ad evidenziarsi taluni problemi circa l'inquadramento del personale incaricato di svolgerle. Quale tipologia di rapporti di lavoro adottare? Tempo determinato? Collaborazione coordinata e continuativa? Contratti d'opera? Volontariato?

In riferimento anche a quanto stabilisce la legge sull'autonomia che prevede il ricorso sia a contratti d'opera che a prestazioni di volontariato, è qui il caso di ribadire un principio generale che nell'attuale ordinamento del lavoro appare inderogabile: al di là di quanto dichiarato dalle parti è rilevante la natura oggettiva della prestazione; pertanto, una prestazione "dipendente" non potrà mai essere trasformata in rapporto di collaborazione, né una prestazione onerosa essere considerata attività di volontariato. Occorre, dunque, che i Gestori non creino situazioni giuridiche ambigue, tali da preconstituire margini di future conflittualità.

La scuola statale vive momenti di tensione connessi con il fattore retributivo: le rivendicazioni degli operatori della scuola registrano segnali di attenzione da parte del Governo, impegnato in questo periodo a distribuire risorse quasi a pioggia in settori diversi. Non sono mancati indizi paralleli in taluni nostri Istituti, sottoposti a notevoli pressioni economiche da parte dei lavoratori. Sembra opportuno ricordare che contrariamente a quanto accade per la scuola statale non si hanno notizie di corrispondenti elargizioni in favore della scuola non statale. E' ben vero che si è voluta far partire la scuola paritaria, ma né in termini economici, né in termini giuridici sono pervenute determinazioni concrete. Di conseguenza, la vera stabilità delle nostre scuole è assicurata oggi dalla quadratura dei bilanci.

- * *Un'importante tappa della vita associativa è rappresentata dalla prossima **Assemblea elettiva**. Si terrà domenica 10 dicembre 2000 presso l'Aula Magna della Pontificia Università Lateranense. Il mandato triennale dell'attuale Consiglio Direttivo volge al termine e mentre corre l'obbligo di ringraziare con sincerità quanti si sono impegnati nel governo dell'Associazione durante il passato triennio, si percepisce con altrettanta chiarezza la necessità di rappresentare ai Superiori Maggiori l'esigenza di mettere a disposizione dell'Associazione religiosi e religiose in grado di rendere un servizio sempre più qualificato.*

Come in altre circostanze, l'Assemblea sarà preceduta da due giorni di studio sui problemi più attuali ed urgenti della scuola, dell'attività socio – assistenziale e del lavoro. La linea prospettica resta sempre la medesima: più si è in grado di comprendere le problematiche connesse con la gestione delle attività, più si è capaci di individuare le soluzioni più soddisfacenti.

Francesco Ciccimarra

In ottemperanza alle norme statutarie AGIDAE è convocata

L'ASSEMBLEA GENERALE ELETTIVA

per il giorno 10 dicembre 2000, presso l'Aula Magna della Pontificia Università Lateranense, a Roma, in Piazza S. Giovanni in Laterano 4, in prima convocazione alle ore 9.00 ed in seconda alle ore 9.30.

A norma dello Statuto, hanno voce attiva e passiva gli associati in regola con il versamento della quota associativa 2000. Hanno voce soltanto attiva gli aderenti in regola con la suddetta quota associativa. I pagamenti delle quote devono pervenire in AGIDAE entro e non oltre il 30 novembre p.v.

Seguiranno ulteriori informazioni.

VITA ASSOCIATIVA

ESTATE 2000: CORSO ESTIVO A LAVARONE

Anche quest'anno l'Albergo Soggiorno Alpino di Lavarone è stato la meta per centoventi corsisti che seguono le giornate di studio e di approfondimento offerte dall'AGIDAE.

I fratelli Maristi, ancora in festa per la proclamazione fatta dal Papa il 18 aprile 1999 al mondo intero che per la Chiesa, Marcellino Champagnat, fondatore dell'Istituto dei Fratelli Maristi è santo, ci hanno accolti con cordialità ed hanno collaborato al buon funzionamento del soggiorno e del corso.

Si sono alternati docenti di nota fama e di grande competenza che ci hanno aiutati nell'affrontare problematiche nuove con le quali il legislatore italiano non cessa di sorprenderci e di stupirci.

Dal 24 al 26 luglio ci ha intrattenuti l'Avv. Armando Montemarano con il pacchetto più nutrito di novità quali "La maternità ed i permessi parentali, i congedi per i figli e per la formazione personale, la riforma del part – time, dell'INAIL, il lavoro notturno, il lavoro minorile, la nuova regolamentazione del diritto di sciopero, il collocamento dei disabili e la scuola paritaria".

Ci hanno anche fatto visita gli esperti CARIPLO illustrando i servizi e la gestione delle risorse economiche in un mondo che cambia e alla vigilia dell'applicazione obbligatoria dell'Euro.

E' stata tanto gradita quanto attesa la serata FAC preceduta dall'intervento della Dottoressa Daniela Rivolta sul tema dell'igiene alimentare e degli aggiornamenti legislativi.

La partecipazione allo spettacolo della Traviata all'Arena di Verona la sera del 27 luglio scorso alle ore 21.15 dopo una piacevole "pizza in gruppo" nelle vicinanze dell'Arena in un allegro locale veronese, è stata molto gradita ed apprezzata.

Il corso ha ripreso il 28 luglio con le lezioni sul tema dei "Finanziamenti europei principi ed obiettivi" tenute dall'Avv. Francesco Malatesta, seguite dall'intervento della Dottoressa Marie Christine Ottati – Lefebvre, che opera come Consulente alla Commissione dell'Unione Europea a Bruxelles. Ci ha intrattenuti sui Finanziamenti europei per il settore non – profit, in particolare per gli Istituti religiosi e l'approvazione dei progetti.

Ha concluso l'intervento il Dr. Giuseppe Maffeo con le indicazioni pratiche per partecipare ai bandi comunitari.

Un momento sempre atteso e ricco di interesse è l'intervento fiscale – contabile che quest'anno aveva per titolo "Enti religiosi e introduzione all'Euro: profili fiscali e di bilancio". Il tema è stato presentato e svolto magistralmente dal Prof. Luigi Puddu dell'Università di Torino. L'intervento parallelo tenuto dal Dr. Paolo Saraceno è stato caratterizzato dallo studio sulla "Struttura dell'Ente Gestore Religioso e inquadramento fiscale: principi e peculiarità". Il Dr. Paolo Saraceno, infine, ha affrontato il tema della "Riforma del sistema penale tributario".

Al termine del nostro itinerario di studio e di aggiornamento ha preso la parola il Presidente, P. Francesco Ciccimarra, che ha concluso i lavori sottolineando la necessità di aggiornare continuamente le nostre conoscenze in campo legislativo, lavoristico e fiscale per poter gestire con saggezza le nostre attività.

Il clima piacevole arricchito da tanti volti amici. La possibilità di alternare il lavoro con lo scambio di idee ed informazioni, la facilità di pregare insieme e celebrare la liturgia ogni giorno ha permesso a tutti di dare un contributo personale prezioso.

Arrivederci alla prossima sosta estiva 2001.

Sr. Albina Bertone



FORMAZIONE ALL'INFORMATICA

I CORSI AGIDAE

L'AGIDAE continua l'organizzazione dei Corsi di Informatica di Base presso l'**aula multimediale** della sua sede romana.

Dal 18 giugno 2000, si sono svolti 6 corsi, da 80 ore ciascuno, che sono stati seguiti con interesse da 70 suore. Le allieve, che nella maggior parte dei casi erano assolutamente principianti, avevano una gran voglia di imparare ed hanno mostrato una ammirevole assiduità nel seguire le lezioni e le esercitazioni che si svolgevano dal lunedì al venerdì per quattro ore al giorno.

Superate le prime resistenze e la naturale diffidenza nei confronti del computer, le allieve passavano ad una fase di entusiasmo, favorevole all'apprendimento, e quindi ad ottenere risultati davvero apprezzabili. Il corso di Informatica di Base prevede i seguenti argomenti:

Concetti di base della tecnologia dell'informazione: i primi requisiti per usare il computer, la comprensione delle nozioni fondamentali e la conoscenza delle sue applicazioni nella società moderna.

- *Concetti teorici della tecnologia dell'informazione*
- *Applicazioni e utilizzo del computer*
- *Hardware e software*
- *Computer e comunicazioni*

Uso del computer e gestione dei documenti (Windows 98): per un adeguato uso del computer e per utilizzare le funzionalità essenziali del sistema.

- *Il personal computer e Windows 98*
- *Gestione delle risorse, file e cartelle*
- *Menu, finestre e programmi*
- *Stampe e personalizzazioni*

Elaborazione testi (Word 97): l'uso più comune del computer per creare, editare, memorizzare e stampare un documento.

- *Funzionalità di base di Word 97*
- *Formattazione dei documenti*
- *Utilizzo di tabelle*

- *Stampa unione (mailing)*

Foglio elettronico (Excel 97): consente di effettuare rapidamente calcoli e quadrature. E' essenziale nella preparazione di budget, grafici, rapporti finanziari, ecc.

- *Funzionalità di base di Excel 97*
- *Formattazione dei fogli elettronici*
- *Utilizzo di formule e funzioni*
- *Cartelle con fogli multipli*
- *Uso di serie e grafici*

Reti informatiche (Internet Explorer 5.0): le reti di computer consentono la condivisione di risorse, la ricerca delle informazioni e il lavoro a distanza.

- *Cos'è Internet*
- *Utilizzo di Internet Explorer 5.0*
- *Ricerca delle informazioni*
- *Posta elettronica*
- *Newsgroup e mailing list*

A seguito delle numerose richieste, sono in programma nuovi corsi di livello medio, in cui oltre a riprendere ed approfondire gli argomenti del corso di base, saranno trattati:

Basi di dati (Access 97): permettono di organizzare e gestire grandi quantità di dati consentendo un accesso veloce e flessibile ad essi.

- *Gestione delle tabelle*
- *Ricerca dei dati e formulazione di criteri di selezione*
- *Definizione di relazioni tra archivi*
- *Utilizzo di criteri di ricerca*
- *Generazione di maschere video e tabulati*

Presentazioni (PowerPoint 97): l'impiego di tecniche grafiche costituisce un mezzo molto efficace di comunicazione e viene usato negli ambienti più diversi, dall'ufficio alla formazione.

- *Funzionalità di base di PowerPoint 97*
- *Personalizzazione delle presentazioni*
- *Disegni ed effetti speciali*
- *Grafici e organigrammi*

Prof. Michele De Palma

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA
DIV. IV – SC. NON STAT.

Roma, 18/9/2000

Ai Gestori
Istituti legalmente riconosciuti pareggiati e convenzionati
di Roma e Provincia

Prot. n. 49807

OGGETTO: Erogazione sussidi e contributi alle scuole non statali. Area S.I.M.P.I. preclusa alle scuole non statali sprovviste di c/c bancario o postale intestato alla Scuola.

Si rende noto che, a partire dal 24 gennaio 2000, il Ministero della Pubblica Istruzione ha conferito nuova impostazione all'operatività di pagamento dei sussidi e dei contributi assegnati alle scuole non statali, operatività concordata con il Sistema Operativo Centrale di Monteporzio.

L'operatività summenzionata ha previsto l'organizzazione di un archivio anagrafico che ha richiesto, tra gli altri dati, anche le coordinate del c/c bancario o postale e non ha previsto altre alternative di pagamento.

Nell'area S.I.M.P.I., assegnata alla funzione, non hanno possibilità di venire accolti gli ordinativi di quegli Istituti N.S. che non abbiano fornito le coordinate richieste o che non abbiano aperto un c/c intestato alla scuola stessa.

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI
Paolo Norcia

In seguito alle disposizioni su riportate, valevoli per tutto il territorio nazionale e dopo aver interpellato gli uffici competenti del Provveditorato e della CARIPLO, si danno le seguenti indicazioni:

- 1) *il c/c può essere **cointestato** all'Istituto scolastico (prima intestazione) e all'Ente Gestore (sottointestazione) con le indicazioni dei dati necessari: P.IVA/Codice Fiscale; legale rappresentante/delegatario dell'Ente, sede dell'Istituto scolastico (es. Istituto Denza – Congregazione Chierici Regolari S. Carlo – Via.....,Napoli);*
- 2) *è sufficiente avere **un solo c/c**; non viene richiesto, quindi, un c/c per ogni tipo di scuola (materna, elementare, ecc.).*

INTERPRETAZIONI.....

TITOLO DI STUDIO PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA

Giungono sempre più frequenti richieste di chiarificazione circa il titolo di abilitazione all'insegnamento. Sul problema è sufficiente leggere l'art. 334 del vigente Testo Unico delle leggi in materia di istruzione (DL 297/94).

Art. 334 – Titolo di studio prescritto per l'insegnamento

1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli Istituti magistrali.

Non sussistono altre norme. E' fin troppo evidente, quindi, che per l'insegnamento nelle nostre scuole è sufficiente il DIPLOMA di scuola magistrale o di Istituto magistrale.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

1. CIRCOLARE REGIONE LOMBARDIA 5 GIUGNO 2000, N. 28¹

Direzione Generale Sanità – Indicazioni operative sul controllo tubercolare del personale scolastico

Ai direttori generali Aziende Sanitarie Locali
Ai direttori sanitari Aziende Sanitarie Locali
L O R O S E D I

Ai responsabili Dipartimenti di prevenzione Aziende Sanitarie Locali
e, p.c. Al Provveditore agli Studi
Milano

La comunità scientifica, già da tempo, ritiene che taluni provvedimenti, obbligatori in campo preventivo, siano da considerarsi non efficaci e sottopongono un gran numero di cittadini a fastidiosissimi adempimenti burocratici, con impegno di risorse umane ed economiche a carico del Servizio Sanitario Regionale, che potrebbero sicuramente essere più utilmente sfruttate a tutto vantaggio della salute dei cittadini stessi.

Fra questi adempimenti rientra la disposizione del controllo biennale per la tubercolosi nel personale scolastico già presente nel DPR 1518 del 22 dicembre 1967 che, all'art. 49, recita: "(.....) tutto il personale che, a qualunque titolo, fa parte delle scuole e degli istituti di istruzione ed educazione, deve essere sottoposto a visita medica, integrata con l'accertamento radiologico del torace, almeno ogni biennio e, occorrendo, all'esame dell'espertorato".

Tale disposizione, certamente utile al tempo in cui venne emanata, non ha più ragione d'essere sia sotto il profilo formale, essendo il DPR che la reca superato dalla successiva legislazione, sia sotto il profilo sostanziale, essendo mutato il quadro epidemiologico e le condizioni sociali, che qualche decennio or sono avevano motivato la disposizione.

A conferma di quanto sopra, la Regione Lombardia ha adottato un Protocollo Operativo per il controllo e la prevenzione della tubercolosi (d.g.r. 38190 del 25 giugno 1993) che non prevede, tra le misure di controllo, l'effettuazione degli accertamenti previsti dal citato art. 49.

Parimenti, il provvedimento del 17 dicembre 1998 (Linee guida per il controllo della malattia tubercolare, su proposta del Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera b 9 del D.lgs. 112/98, adottato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni) non prevede la ricerca dei casi di tubercolosi latente, se non nelle categorie a rischio ivi citate, tra cui non figura, assolutamente, il personale scolastico, considerato implicitamente alla stregua della popolazione generale.

¹ In "Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia" – Serie Ordinaria – n. 25, del 19/06/2000.

Inoltre l'effettuazione di radiografie o test tubercolinici, ove non necessari, potrebbe comportare dei danni alla salute dei soggetti sottoposti o, quantomeno, l'imposizione di un atto medico inutile, con ricadute anche di natura medico – legale.

Pertanto, alla luce delle regole etiche o deontologiche, delle acquisizioni scientifiche che impongono di effettuare interventi solo se di provata efficacia e di evitare potenziali danni per interventi non giustificati, si ritiene che gli accertamenti per la prevenzione della tubercolosi non possano essere imposti al personale della scuola da parte della Azienda Sanitaria Locale.

Resta inteso che i Servizi di prevenzione ed in particolare il Servizio di Medicina Preventiva nelle Comunità del Dipartimento di Prevenzione adotterà ogni opportuna iniziativa di informazione ed educazione sanitaria ed intensificherà le attività di vigilanza e controllo, adottando ogni intervento opportuno e ritenuto valido ed efficace a prevenire la comparsa e la diffusione delle malattie infettive, specie nelle comunità scolastiche.

Il Direttore Generale
Renato Botti

2. CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 6 GIUGNO 2000, N. 36
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

Prot. n. 1099/M-165

Oggetto: Circolare n. 36/2000 del 6 giugno 2000. Collocamento Obbligatorio L. 68 del 12.3.99. Richiesta Avviamento e Compensazione Territoriale

L'impostazione radicalmente innovativa della disciplina di riforma in materia di assunzioni obbligatorie e, per altro verso, la recente configurazione decentrata dei servizi per l'impiego, suggeriscono di approfondire la tematica legata alle modalità della richiesta di avviamento, strettamente legata all'istituto delle compensazioni territoriali. Per quest'ultimo dunque si impone l'esigenza di un intervento suppletivo ad integrazione di quanto già precisato con la circolare n. 4 del 2000, alla quale si rinvia e i cui contenuti si confermano.

L'intervenuta suddivisione in tre fasce delle categorie dei datori di lavoro, tenuti all'adempimento dell'obbligo stabilito dalla legge n. 68 del 1999, diversamente dal passato, induce a propendere, nella definizione delle modalità della richiesta di avviamento, per soluzioni parimenti differenziate, proprio in relazione al requisito dimensionale dell'azienda nel suo complesso.

E' infatti di tutta evidenza che, qualora l'obbligo sia circoscritto all'assunzione di 1 o 2 unità di lavoratori disabili, come nel caso dei datori di lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, della legge citata, e dovendosi tale obbligo riferire al complesso aziendale nella sua interezza, non può che rimettersi al datore di lavoro la scelta della sede, o delle sedi, nelle quali si riterranno sussistenti le migliori condizioni, organizzative e ambientali, per l'inserimento del disabile. Ciò anche tenuto conto, dal lato dell'offerta, delle disponibilità offerte dai servizi, cui deve essere riconosciuto, in tali circostanze, un determinante ruolo propositivo nella presentazione periodica al datore di lavoro del ventaglio di possibilità emergenti dagli elenchi.

In tale circostanza, dunque, il datore di lavoro, rientrando nelle citate categorie (si ribadisce che, per l'individuazione della qualificazione dimensionale dell'impresa, deve operarsi preventivamente lo scomputo del personale che non costituisce base di calcolo per la determinazione dell'organico aziendale) effettuerà l'assunzione nelle unità produttive che riterrà maggiormente idonee a soddisfare la finalità dell'inserimento mirato, in funzione degli assetti aziendali.

Sotto il profilo procedurale, per garantire la massima trasparenza nonché per agevolare i necessari momenti di raccordo tra i servizi territorialmente competenti, si ritiene opportuno che la richiesta di avviamento (e l'indicazione delle modalità con cui si intende assumere) sia inoltrata al servizio territorialmente competente, e che il datore di lavoro provveda, contestualmente, a comunicare l'effettuazione di tale richiesta anche al servizio competente del territorio in cui è situata la sede legale, che a sua volta attiverà le necessarie verifiche presso i servizi provinciali interessati, circa l'effettivo adempimento dell'obbligo.

Qualora la richiesta di avviamento coincida con la presentazione del prospetto informativo (che, si ricorda, viene già inoltrato a tutti i servizi competenti in relazione all'ubicazione delle sedi del datore di lavoro, a prescindere dalla ricettività delle sedi stesse), si ritiene opportuno prevedere che il prospetto stesso sia accompagnato o integrato da un'esplicita dichiarazione del datore di lavoro, diretta a specificare quale sia o quali siano le unità operative nelle quali si intende procedere all'assunzione del disabile, nonché le modalità di assunzione, per le generali finalità conoscitive sopra illustrate oltre che, naturalmente, per l'attivazione delle procedure di avviamento da parte dei servizi a ciò chiamati.

Da quanto illustrato, consegue che per i datori di lavoro di cui trattasi (si ripete, quelli di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, della legge) viene meno l'interesse a ricorrere all'istituto della compensazione territoriale, che riguarda invece i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti (numero sempre risultante dopo il preventivo scorporo dei lavoratori che non concorrono alla determinazione della base di computo).

Infatti, in tale fattispecie, tenuto conto della più frazionata distribuzione sul territorio delle sedi operative, si ritiene opportuno, in considerazione delle accresciute dimensioni delle strutture e quindi della presumibile, maggiore capacità di assorbimento di risorse umane in proporzione alla più accentuata differenziazione delle attività svolte, rimettere la valutazione, circa l'opportunità di non assumere in talune sedi e di assumere, corrispondentemente, in eccedenza in altre sedi, al provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale degli organi amministrativi competenti, individuati dalla circolare n. 4 del 2000 (il servizio provinciale competente per il territorio in cui il datore ha la sede legale – per la richiesta di compensazione a carattere regionale – il Ministero del Lavoro per le richieste che interessano unità operative situate in diverse regioni). Spetterà all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale notificare ai servizi interessati il contenuto del relativo provvedimento amministrativo.

Con l'occasione, si precisa che il provvedimento amministrativo che decide sulla compensazione territoriale che interessa ambiti pluriregionali, per il quale è competente questa Amministrazione, verrà emanato entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero, qualora essa sia incompleta e richieda la comunicazione di elementi ulteriori a sua integrazione, dalla data di ricevimento di questi ultimi.

In assenza di riscontro o nel caso di carenza di elementi da parte dei servizi, cui in base alla circolare n. 4/2000 è richiesta la trasmissione di elementi conoscitivi e valutativi per la definizione del procedimento, il conseguente provvedimento sarà comunque emanato, sulla

base delle informazioni disponibili.

Si evidenzia che il provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, giustificandosi in funzione dell'assetto organizzativo aziendale, non è sottoposto a termine; in ogni caso, il datore di lavoro può richiedere in ogni momento all'organo che ha concesso l'autorizzazione la modifica del contenuto del provvedimento in relazione ai mutati assetti organizzativi.

3. CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 26 GIUGNO 2000, N. 41²

“Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. Integrazioni delle circolari n. 4/2000 e 36/2000

Il presente atto completa ed integra gli orientamenti e i principi fissati con la precedente circolare n. 4 del 17 gennaio 2000, che si conferma e alla quale si rinvia, così come si ribadisce la validità delle precedenti circolari applicative in materia: circolari n. 77 del 24 novembre 1999 (iniziali indicazioni per l'attuazione della legge n. 68), n. 17 del 24 marzo 2000 (regime sanzionatorio) e n. 36 del 6 giugno (richiesta di avviamento e compensazione territoriale). L'intervento attuale intende offrire soluzione alle numerose problematiche emerse in esito alla prima fase di pratica applicazione della legge n. 68 del 1999. Preliminarmente, si precisa che la predetta disciplina trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati, ai quali sono pienamente equiparati gli enti pubblici economici, e dei datori di lavoro pubblici; le disposizioni della legge che si rivolgono genericamente ai datori di lavoro, sono destinate sia ai datori di lavoro privati che ai datori di lavoro pubblici.

DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI. A integrazione di quanto stabilito con la circolare n. 4/2000 sull'argomento, si precisa che i datori di lavoro i quali, per effetto di nuove assunzioni, raggiungono un livello di organico di non più di 15 dipendenti non sono tenuti all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 fino a quando non effettuano una successiva nuova assunzione dalla quale cominciano a decorrere i dodici mesi già previsti per le nuove assunzioni.

Tenuto conto che l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatta dopo dodici mesi dalla effettuazione di una nuova assunzione e che la presentazione dei prospetti, che vale anche come richiesta di avviamento, non può che ricondursi temporalmente al momento in cui tale obbligo diviene attuale, si ravvisa la necessità che il datore di lavoro provveda a dare comunicazione al competente servizio dell'avvenuta nuova assunzione per consentire allo stesso una preventiva presa d'atto ai fini del monitoraggio della situazione di sussistenza dell'obbligo. Al riguardo, si torna a precisare che dal compiersi del termine dei dodici mesi dalla prima nuova assunzione, decorrono i sessanta giorni per la presentazione della richiesta di avviamento al lavoro del disabile.

Premesso che, come precisato nella circolare n. 4/2000, non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritti alla conservazione del posto, si chiarisce che la sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito; in tal caso, non si configura comunque un

² In “Il Sole 24 Ore” dell'1/7/2000.

potenziamento effettivo delle attività.

Inoltre, si ritiene di non dover considerare nuove assunzioni quelle dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, almeno fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato; per quanto riguarda, invece, i contratti a termine, non saranno considerati nuove assunzioni quelli di durata inferiore o pari a nove mesi, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 68, per i contratti a tempo determinato esclusi dalla base di computo.

Per quanto concerne la trasformazione a tempo indeterminato, avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge n. 68, dei contratti a termine, di apprendistato, di formazione e lavoro e di reinserimento instaurati sotto il precedente regime normativo, si ritiene per tale ragione, che esse non debbano essere classificate come nuove assunzioni; peraltro, essendo le stesse rilevanti ai fini dell'aggiornamento della base di computo; qualora le stesse trasformazioni non siano state segnalate nel prospetto informativo poiché intervenute successivamente, si avrà cura di menzionarle nel prospetto immediatamente successivo.

Infine l'obbligo di assunzione del disabile viene meno nel caso in cui, in esito a una nuova assunzione cui fanno seguito, repentinamente, le dimissioni del nuovo assunto o la cessazione dal servizio di altro dipendente, venga immediatamente ripristinato il precedente organico e non si dia luogo a sostituzione entro un congruo termine, che potrebbe individuarsi in 60 giorni dalle predette cessazioni, conformemente a quanto disposto dalla circolare n. 4 per gli inserimenti lavorativi che non sono considerati nuove assunzioni.

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE. Ai fini della determinazione del calcolo della quota di riserva (cioè della individuazione della base di computo) i contratti a tempo parziale si computano in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento alla unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale. Pertanto, il calcolo aritmetico verrà effettuato sommando le ore di tutti i contratti part-time e rapportando la somma così ottenuta al totale delle ore prestate a tempo pieno, in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, con il successivo arrotondamento a unità delle frazioni superiori al 50 per cento.

Per quanto riguarda, invece, il computo dei lavoratori disabili occupati part-time a copertura della quota di riserva, dovrà considerarsi singolarmente l'orario prestato da ciascun lavoratore, rapportato al normale orario a tempo pieno, con arrotondamento a unità qualora l'orario prestato sia superiore al 50 per cento dell'orario ordinario.

CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA (ARTICOLO 17). La circolare n. 4/2000 dettava prime indicazioni per il periodo antecedente alla scadenza del 31 marzo, data entro la quale i datori di lavoro dovevano presentare i prospetti informativi, stabilendo, in quella circostanza, che la semplice presentazione del prospetto costituisse condizione sufficiente per ottenere la certificazione di ottemperanza, per non pregiudicare, nella fase di prima applicazione, i diritti dei datori di lavoro interessati alla partecipazione alle gare d'appalto. Superata tale scadenza, è ora necessario che gli uffici competenti effettuino con immediatezza le opportune verifiche sulle certificazioni a tale titolo rilasciate, ponendo in essere i conseguenti adempimenti previsti per l'avviamento, qualora si siano riscontrate scoperture. Allo stato, la certificazione di cui all'articolo 17 potrà essere rilasciata – su richiesta del datore di lavoro interessato - oltre che ovviamente in presenza di una totale copertura dell'aliquota d'obbligo, in tutti i casi in cui il datore di lavoro a fronte di ciascuna scoperta abbia individuato e sottoposto al servizio lo strumento che intende attivare per

assolvere compiutamente l'obbligo (assunzione numerica o nominativa, proposta di convenzione, richiesta di autorizzazione all'esonero), fermo restando che la sussistenza di situazioni che giustificano la sospensione temporanea degli obblighi o lo spostamento territoriale su determinate sedi (compensazione) o la graduazione nel tempo delle assunzioni nel caso di trasformazione della natura giuridica da pubblica in privata (autorizzazione alla gradualità, costituiscono fattispecie che consentono ugualmente di ottenere la certificazione.

Per quanto detto, non è possibile individuare un periodo di validità della certificazione, essendo lo stesso funzionale alla situazione concreta in cui versa il datore di lavoro richiedente.

Se è vero, infatti, che essa in linea di principio, ha valenza per tutto il periodo in cui si mantiene costante la situazione di copertura ovvero per la durata delle circostanze che hanno determinato la sospensione o l'esenzione dagli obblighi, è anche vero che le menzionate condizioni sono suscettibili di mutamenti in funzione delle dinamiche aziendali nonché di cause esterne.

Pertanto è nell'interesse dello stesso datore di lavoro richiedere la certificazione ogni qual volta sia necessaria per la partecipazione a gare pubbliche, a prescindere dall'avvenuta presentazione dei prospetti negli ordinari termini di scadenza.

La certificazione dovrà quindi recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando.

Infine, deve precisarsi che se è senz'altro valida, anche per le gare di appalto in ambito provinciale la certificazione di ottemperanza rilasciata a livello nazionale, dovendosi riconoscere alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 68 una valenza generale, ciò significa che al datore di lavoro è richiesto l'assolvimento dell'obbligo complessivo nella misura di cui all'articolo 3, anche se in talune sedi, per motivi legati alle esigenze organizzative aziendali, può risultare scoperto al momento dell'accertamento.

Si ribadisce, inoltre, la posizione già assunta da questa amministrazione, precisando che i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, se intendono partecipare a gare di appalto non sono tenuti a richiedere la certificazione agli uffici, poiché non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge 68/99. A maggior ragione ciò vale per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti.

Peraltro, per motivi di linearità dell'azione amministrativa e, a ulteriore garanzia di trasparenza nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, si ritiene opportuno prevedere che i datori di lavoro in questione autocertifichino, mediante il legale rappresentante, la loro condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria, adempimento che si ritiene del tutto sufficiente, tenuto conto delle onerose assunzioni di responsabilità che da esso discendono.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 482/68.

Come già chiarito con circolare n. 4/2000 le forme di esenzione totali o parziali dagli obblighi di assunzione, tra le quali gli esoneri, conservano al momento la loro validità per un periodo che sarà determinato nel regolamento di esecuzione, ferma restando l'eventuale scadenza già fissata. Tale misura trae motivo dall'opportunità di consentire in tale periodo una revisione dei contenuti dell'autorizzazione già concessa, al fine di renderla compatibile con i nuovi contenuti della riforma. Ciò premesso, continuando l'autorizzazione suddetta a operare secondo il pregresso sistema non è applicabile l'attuale regime di esonero e,

conseguentemente, non può pretendersi il versamento del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 68.

INVALIDITÀ CONTRATTA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO. Si ritiene che sia possibile il riconoscimento come disabile di un lavoratore invalido, non assunto dalle liste di collocamento obbligatorio, attraverso l'attivazione della procedura prevista dalla legge 68/99 e dall'atto di indirizzo e coordinamento successivamente emanato (visita medica di accertamento a istanza del lavoratore, da parte della Commissione sanitaria integrata di cui alla legge 104/91 e successiva redazione della scheda professionale da parte del Comitato tecnico per la verifica della compatibilità delle mansioni cui è adibito).

Occorre inoltre precisare che i lavoratori che si sono invalidati nel corso del rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai quali la legge n. 68 riconosce il diritto alla conservazione del posto, devono aver acquisito una invalidità pari o superiore al 33 per cento.

Base di computo. Nel ribadire quanto previsto nella circolare n. 4/2000 in materia di esclusioni dalla base di computo, si precisa tuttavia che sono parimenti esclusi dalla base di computo — ai fini della determinazione dell'organico sul quale individuare la fascia di appartenenza in relazione al successivo calcolo della quota d'obbligo da coprire — i soggetti assunti ai sensi delle normative in materia di assunzioni obbligatorie.

FONDO NAZIONALE DISABILI: TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ANNO 2000. Ai fini di una più chiara interpretazione del combinato disposto dalle norme inserite nel decreto n. 91/2000, si precisa che il termine per la presentazione dei programmi diretti a ottenere misure agevolative da parte dei datori di lavoro interessati è fissato al 30 giugno sia per l'anno in corso che per gli anni successivi, come disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2 del citato decreto. Oltre tale termine potranno comunque essere ammessi alle agevolazioni i programmi pervenuti tardivamente, qualora sussistano disponibilità di somme residue, a seguito della ripartizione degli accantonamenti del Fondo, che per l'anno 2000 è stata effettuata, come prescritto dal citato decreto, entro il 31 maggio. A decorrere dal 2001, la ripartizione stessa, che sarà determinata in funzione dell'entità e della qualità delle iniziative intraprese in ciascuna regione in favore dell'inserimento lavorativo dei disabili, avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.

COOPERATIVE SOCIALI. Appare opportuno fornire talune indicazioni sul regime cui sono assoggettabili le cooperative sociali in funzione degli adempimenti connessi agli obblighi della legge n. 68 del 1999. Ciò per la particolare connotazione di tali enti, che proprio sul versante delle politiche socio-lavorative di inserimento hanno affermato il proprio ruolo.

Per quanto attiene alla determinazione della base di computo, per le cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 trova applicazione la disciplina dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 68, espressamente rivolta alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, categoria cui le cooperative sociali stesse appartengono, a norma della legge n. 460 del 1997. Per quanto riguarda, in particolare, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera b), della citata legge n. 381, si evidenzia che le stesse, pur svolgendo attività diverse da quelle di carattere socio-assistenziale, sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tra queste sono naturalmente ricompresi non solo lavoratori disabili, ma anche altre categorie in condizioni di disagio sociale, in quanto tali non destinatari delle disposizioni della legge n. 68 del 1999 e dunque non esclusi, in linea di

principio, dalla base di computo ai fini della determinazione della quota di riserva. Tuttavia, i predetti lavoratori sono assunti per il perseguimento delle finalità previste dalla cooperativa medesima, in quanto nella loro attività si sostanzia la natura stessa dell'ente; ciò posto, può correttamente argomentarsi che i lavoratori svantaggiati che prestano attività lavorativa nelle cooperative sociali di tipo b) non sono inseribili, per definizione, tra il personale impiegato nei servizi tecnico-esecutivi e amministrativi, che il citato articolo 3, comma 3, individua quale nucleo di riferimento ai fini della individuazione della base di computo.

A tale proposito, si precisa che il personale tecnico-esecutivo si intende distinto da quello che esercita funzioni amministrative e che pertanto i requisiti previsti dalla legge non devono sussistere in forma cumulativa. Per la valutazione delle attività lavorative da considerarsi tali, dovrà farsi esclusivo riferimento alle norme contrattuali e regolamentari applicabili.

Resta fermo che il personale disabile, in possesso del grado di disabilità minimo per l'accesso al collocamento obbligatorio, al suddetto titolo in servizio presso le cooperative sociali, ben può essere dedotto a copertura della quota di riserva e, conseguentemente, non computato nell'organico, qualora si attivi per lo stesso la ordinaria procedura di accertamento della invalidità.

Analogamente, non sono inclusi nella base di computo i lavoratori svantaggiati che siano anche soci della cooperativa, in linea con quanto disposto nell'articolo 4, comma 1. Al riguardo, si evidenzia che il riferimento della citata disposizione deve intendersi esteso, stante la ratio legislativa e coerentemente con le finalità sottese al disposto normativo, a tutti i soci di cooperative di lavoro (anche ai soci che siano lavoratori dipendenti) e non solo a quelli delle cooperative di produzione e lavoro, in quanto iscritte nell'apposita sezione del registro prefettizio; sembra infatti indubitabile che il legislatore abbia utilizzato una terminologia atecnica, sostanzialmente volendo ricomprendere utilmente, nella base numerica di calcolo, unicamente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, che effettivamente, nel caso delle cooperative, offrono la reale percezione dell'organico nel suo assetto stabilizzato, a prescindere dal dato formale dell'iscrizione in un'apposita sezione del menzionato registro prefettizio.

Merita inoltre uno specifico approfondimento un ulteriore aspetto, legato alla stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 68, tra datore di lavoro, cooperativa sociale o disabile libero professionista e servizio per l'impiego, che è quello della individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile in tale modalità di impiego. Si ritiene che, in via di principio, debba applicarsi il contratto del datore di lavoro che assume il lavoratore disabile per distaccarlo presso la cooperativa, coerentemente con la disciplina legislativa che impone la contestualità tra stipula della convenzione e assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile da parte del datore di lavoro stesso. È tuttavia evidente che, per quanto attiene al regime di orario, delle assenze e dei riposi, al potere direttivo e disciplinare, all'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e a tutte le altre componenti del rapporto di lavoro connesse alla pratica utilizzazione del lavoratore disabile, lo stesso sarà soggetto di diritti e di doveri nei confronti della cooperativa che temporaneamente lo utilizza.

Alla predetta direttiva relativa al contratto applicabile potrà derogarsi mediante esplicita previsione con apposita clausola inserita nella convenzione, controfirmata, oltre che dalle parti stipulanti, anche dal lavoratore disabile che deve manifestare espressamente il proprio assenso.

Direzione Generale per l'impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

Oggetto: Autorizzazioni al lavoro per l'ingresso dall'estero – Artt. 22 e 24 del T.U. n. 286/98, artt. 30 e 38 del regolamento di attuazione del DPR n. 469/97. Autorizzazioni al lavoro domestico.

A seguito della recente entrata in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. 31.8.99 del T.U. n. 286/98 sull'immigrazione e tenuto conto del decentramento realizzato con D.Lgs. n. 469/97, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni per l'applicazione della normativa relativa al rilascio delle autorizzazioni al lavoro di cui agli artt. 22 e 24 del T.U. succitato e agli artt. 30 e 38 del Regolamento predetto. Sulla presente circolare è stato acquisito il parere del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri.

Le presenti disposizioni danno applicazione alle programmazioni dei flussi migratori che annualmente definiscono i limiti massimi di autorizzazioni al lavoro rilasciabili.

Com'è noto, tali programmazioni tengono conto dell'apporto delle varie Amministrazioni coinvolte, sulla base della rilevazione dei fabbisogni lavorativi di manodopera straniera che si prevede debbano essere soddisfatti nell'anno.

Tali fabbisogni lavorativi sono stimati dalle sedi periferiche del Lavoro a livello provinciale e convogliati, successivamente, alle sedi regionali che li comunicano allo scrivente Servizio per la predisposizione del relativo monitoraggio.

Il predetto monitoraggio si realizza sulla base delle valutazioni delle sedi periferiche del lavoro che tengono conto dei pareri degli organismi locali regionali operanti nei settori del lavoro, istituiti ai sensi del D.Lgs n. 469/97, nonché dei pareri e delle istanze fornite dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

I dati relativi alle autorizzazioni al lavoro, che vengono rilasciate ai sensi degli artt. 22, 24 e 27 del D.Lgs n. 286/98 dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, devono essere trasmessi allo scrivente Servizio, come di consueto, in conformità alle disposizioni inviate con la nota n. 646 del 26.2.99, secondo le specificazioni richieste nei prospetti riepilogativi o via e-mail: EXTRACOMUNITARI@LIBERO.it.

Come è noto, con la circolare n. 81 del 2.12.99 lo scrivente nell'ambito delle competenze di questo Ministero in tema di rilascio di autorizzazioni per il primo ingresso per lavoro dello straniero, in tutti i casi previsti dalla normativa, ha confermato che le autorizzazioni devono essere rilasciate dalle Direzioni Provinciali.

Non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, l'occupazione di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro (studio, minori in affidamento, motivi umanitari,) che consentono, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi, i Centri per l'Impiego provvederanno ai conseguenti adempimenti per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa.

³ In "Guida al Lavoro" de "Il Sole 24 Ore" n. 36 del 19/9/2000.

1. Domanda di autorizzazione al lavoro ai sensi dell'art. 22 del T.U. n. 286/98 e dell'art. 30 del regolamento n. 394/99

Il datore di lavoro – italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia – che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero residente all'estero deve presentare la domanda di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi. Tale domanda consiste in una richiesta nominativa o, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, in una richiesta di una o più persone iscritte nelle apposite liste dei lavoratori non appartenenti all'U.E., che dovranno confluire nell'anagrafe annuale informatizzata, in corso di realizzazione presso lo scrivente Servizio ai sensi della vigente normativa (T.U. n. 286/98 e Regolamento di attuazione - D.P.R n. 394/99).

L'autorizzazione al lavoro può riguardare il lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui una particolare specificazione è rappresentata dal lavoro stagionale.

Quest'ultimo tipo di lavoro subordinato trova regolamentazione nel T.U. n. 286/98 per la prima volta, all'art. 24, dove vengono delimitati i contorni della figura del lavoro stagionale, caratterizzato da una breve permanenza sul territorio italiano (non inferiore ai 20 gg.) che può raggiungere al massimo i sei mesi, oppure i nove mesi nei settori che richiedono tale estensione e conformemente alla previsione contenuta negli accordi eventualmente stipulati con i paesi interessati, ai sensi dell'art. 21, 1° comma del già citato T.U. n. 286/98.

Con il citato T.U. D.Lgs n. 286/98 ed il Regolamento di attuazione DPR n. 394/99, risulta ovviamente superata la norma di cui all'art. 8, comma 4° della L. 943/86, relativa alla validità biennale della autorizzazione al lavoro, nonché l'obbligo della permanenza nella qualifica di ingresso per il corrispondente periodo, con la precisazione che, comunque, l'ingresso dello straniero dovrà riguardare la qualifica per la quale è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

Tenuto conto che la nuova disciplina normativa sui flussi si fonda su valutazioni quali-quantitative, si ritiene che, così come anche indicato nel Decreto annuale sui flussi, la qualifica di ingresso del lavoratore straniero debba essere opportunamente documentata dal datore di lavoro richiedente, anche in relazione alle esigenze dell'impresa.

Per le richieste di autorizzazione al lavoro a tempo determinato ovvero stagionale devono ricorrere le specifiche condizioni ed ipotesi previste dalle leggi ovvero dai C.C.N.L. di categoria.

Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente la eventuale mancata instaurazione del rapporto di lavoro alla locale Questura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competente, al fine della revoca dell'autorizzazione al lavoro. Tale revoca deve essere comunicata alla Questura medesima dalla predetta Direzione Provinciale, cui va restituita, da parte del datore di lavoro, la copia originale dell'autorizzazione al lavoro revocata.

Con la presente circolare si intende fornire un quadro di disposizioni attuative dell'art. 30 del Regolamento n. 394/99.

1.1 Elementi che la domanda di autorizzazione al lavoro deve contenere

La domanda di autorizzazione al lavoro deve contenere i seguenti elementi elencati

all'art. 30, 2° comma del D.P.R. n. 394/99:

a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente;

b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;

c) l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;

d) la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro;

e) l'indicazione delle modalità di alloggio;

Per quanto riguarda la lett. e), si ritiene necessaria l'indicazione dell'ubicazione dell'alloggio nonché il titolo in base al quale lo straniero viene alloggiato nella sede dichiarata dal datore di lavoro e la capienza di tale sede, da indicare in termini di superficie misurabile in metri quadri. Qualora lo straniero alloggiasse in alberghi o pensioni oppure fosse ospite del titolare dell'alloggio, occorre allegare alla domanda una dichiarazione del titolare medesimo.

1.2 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione

Al fine della individuazione della documentazione idonea da allegare alla domanda di autorizzazione al lavoro, ai sensi dell'art. 30, 3° comma del D.P.R. n. 394/99, si specificano di seguito i documenti necessari a costituire la base per consentire alle Direzioni Provinciali del Lavoro di valutare le condizioni per il rilascio della autorizzazione al lavoro:

a) il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, muniti della dicitura di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attività d'impresa;

b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;

c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica.

Per quanto riguarda la lett. b), dovrà essere acquisita la copia del contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro (che dovrà fare autenticare da subito la propria firma secondo la normativa vigente eventualmente anche presso la Direzione Provinciale del Lavoro) e dallo straniero.

Tale sottoscrizione potrà verificarsi mediante invio della proposta di contratto, da parte del datore di lavoro, al lavoratore che si trova all'estero e reinvio, a stretto giro di posta, dopo la firma, al datore medesimo, che deve allegare il documento alla richiesta da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve inviare, al lavoratore all'estero, la copia del contratto, unitamente alla copia della autorizzazione medesima, in modo da consentire al lavoratore il perfezionamento della documentazione, mediante autentica della sottoscrizione del contratto presso la Rappre-

sentanza Diplomatico-Consolare all'estero, al momento del rilascio del visto d'ingresso. Nello schema del provvedimento deve essere precisato che l'autorizzazione viene meno in mancanza del perfezionamento suddetto.

Analoga procedura dovrà essere seguita per i contratti di lavoro stagionale, salvo quanto specificato al successivo punto 1.2 per l'anno 2000.

Per agevolare le Direzioni Provinciali in indirizzo, si allega uno schema tipo di contratto che potrà essere utilizzato come base fornita degli elementi sufficienti, da integrare eventualmente secondo le situazioni del caso.

Per quanto riguarda la lettera c), la documentazione citata consiste nelle copie delle denunce IRPEF/IRPEG (MODD.UNICO), nel registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), nel bilancio d'esercizio, nelle ricevute dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante.

Conformemente agli indirizzi di semplificazione della attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali o la autocertificazione, laddove quest'ultima sia possibile secondo quanto precisato di seguito.

La facoltà di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purché riferita a stati, fatti e qualità, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta, oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell'azienda, anche l'iscrizione alla Camera di Commercio (anche ai fini dell'art. 9 D.P.R. 252/98) ed il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30 di che trattasi, riguardanti l'applicazione del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica, sia all'esigenza dell'impresa. Tale capacità economica dell'imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all'esigenza dell'impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente. Si precisa che il termine di 20 gg. ha carattere ordinatorio.

Ad eccezione del lavoro nel settore dello spettacolo e fermo restando che i lavoratori possono cumulare, in via generale, più rapporti di lavoro a part-time per raggiungere l'orario contrattuale pieno, si sottolinea la possibilità dell'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale con la sola condizione che l'orario di lavoro svolto abbia una consistenza tale da assicurare un reddito sufficiente per il mantenimento del lavoratore stesso.

In particolare, per quanto concerne la misura del reddito richiesto al fine della assunzione di lavoratori domestici nonché il riconoscimento del part-time degli stessi si rimanda al paragrafo 2.

1.3 Autorizzazione al lavoro stagionale

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di attuazione, l'autorizzazione al lavoro stagionale è rilasciata secondo le stesse procedure definite nell'art. 30 del medesimo Regolamento, già illustrate ai precedenti punti 1.1. e 1.2., nel rispetto del diritto di precedenza riconosciuto all'art. 24 comma 4° del T.U. già citato.

E' previsto dalla normativa in vigore che, per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possano essere presentate anche dalle associazioni di categoria, per conto dei loro associati.

A questo proposito, si richiama l'apposito accordo quadro stipulato il giorno

8.2.2000 con le Organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, già inviato con circolare n. 11 del 17.2.2000, mediante il quale si realizza il coordinamento fra organismi locali operanti a livello regionale e provinciale.

In tale accordo sono state previste delle forme di semplificazione per lo smaltimento degli incombenti relativi alla presentazione delle domande di lavoro stagionale, che in alcune Regioni risultano piuttosto consistenti, nel rispetto delle presenti disposizioni e sulla base degli accordi citati all'art. 24 comma 5° del T.U. sulla immigrazione.

Si chiarisce che, per effetto del predetto accordo, l'autorizzazione per lavoro stagionale, almeno per l'anno in corso, potrà essere rilasciata con allegata la copia del contratto di lavoro (secondo lo schema predisposto) sottoscritta solo dal datore di lavoro.

Il perfezionamento del contratto, con la sottoscrizione da parte del lavoratore, potrà realizzarsi davanti all'Autorità di P.S. nel momento in cui il lavoratore stesso richiederà il permesso di soggiorno.

Sarà cura del datore di lavoro, all'atto della richiesta del libretto di lavoro, depositare copia del contratto perfezionato, riportante il visto della locale Questura.

2. Domanda di autorizzazione al lavoro domestico

Il datore di lavoro, che intende assumere uno straniero per lavoro domestico, deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

Il rilascio della autorizzazione al lavoro per cittadini stranieri da adibire ai servizi domestici è subordinato al rispetto delle stesse disposizioni previste al paragrafo 1 della presente circolare con le ulteriori precisazioni che seguono.

Considerato che la domanda di autorizzazione al lavoro domestico si fonda su effettive esigenze familiari e personali del datore di lavoro, possono essere richiesti l'autocertificazione per quanto riguarda la residenza e lo stato di famiglia da cui desumere la consistenza e la composizione del nucleo familiare.

Il contratto di lavoro domestico è, di regola, a tempo indeterminato, salvo le fattispecie di contratto a tempo determinato previste dalla normativa vigente in materia.

Per quanto concerne la titolarità di un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere, si forniscono le seguenti indicazioni, precisando che detto reddito potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza, sulla base di una autocertificazione dei medesimi.

Per la valutazione dell'adeguatezza di detto reddito, è stata valutata l'esigenza di prendere atto di iniziative regolamentari adottate nelle varie realtà e di ricondurle ad omogeneità nel quadro di riferimento. Si è pertanto preso in considerazione il c.d. "redditometro" – D.M. 10.9.92 del Ministero delle Finanze (cfr. circ. min. n. 145/95 del 17.11.95) e, valutati i limiti reddituali attualmente richiesti nelle singole province, è stata elaborata l'allegata tabella.

Essa trae origine, appunto dal D.M. prima citato con un adeguamento del 50% di quello (pari al 22,8%) determinato dal Decreto della Direzione Generale delle Entrate del 21.9.99 (G.U. n. 237 dell'8.10.99).

Per quanto riguarda il numero minimo di ore settimanali, considerato che il T.U. n. 286/98 ha stabilito, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 943/86,

modificato dall'art. 2 della L. n. 81/88 che aveva stabilito il limite non inferiore a 24 ore settimanali per lavoro domestico, e tenuto conto che il contratto collettivo del settore non prevede un limite minimo di ore giornaliere e settimanali stabilendo che la durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata tra le parti, si ritiene che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro, possa farsi riferimento al numero minimo di ore tale da garantire un reddito sufficiente £ 850.000 mensili oltre all'alloggio.

Resta confermato che in caso di mancata utilizzazione del lavoratore quale addetto ai servizi domestici, oppure di concreto accertamento di impiego diverso da quello autorizzato, la Direzione Provinciale del lavoro revocherà l'autorizzazione dandone contestuale ed immediata comunicazione alla locale Questura.

Si dispone, inoltre, che, l'autorizzazione potrà essere rilasciata anche per la instaurazione di una pluralità di rapporti con diversi datori di lavoro che complessivamente assicurino un'occupazione che garantisca la sufficienza del reddito di cui sopra (£ 850.000 mensili oltre all'alloggio).

2. Cessazione del rapporto di lavoro

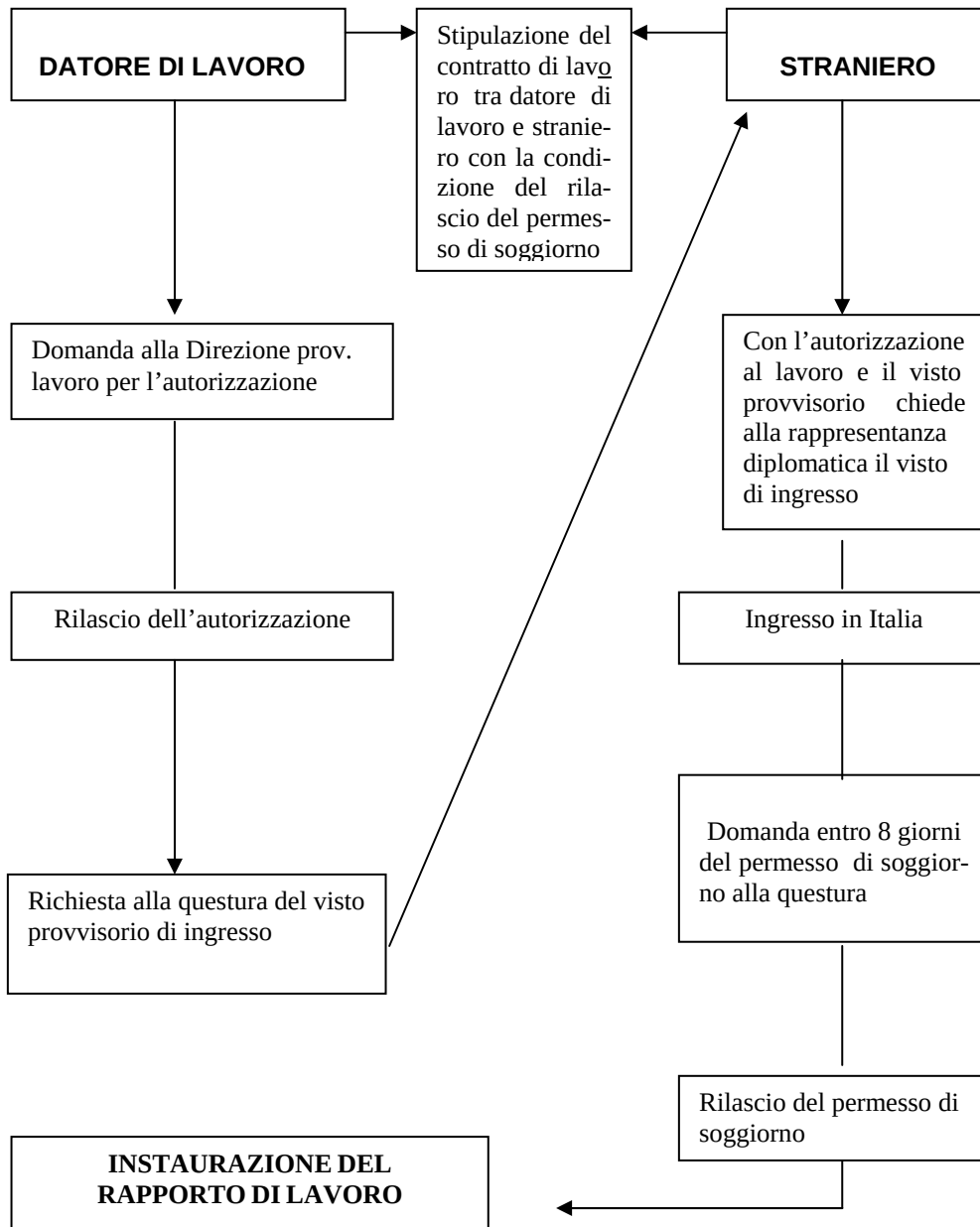
La cessazione del rapporto di lavoro (anche domestico) deve essere comunicata dal datore di lavoro entro 5 gg. alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi della L. n. 608/96.

A seguito della cessazione predetta, il datore di lavoro deve restituire tempestivamente il libretto di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Tuttavia, considerato quanto previsto dalla Legge n. 469/97 e dalla circolare n. 81/99 dello scrivente Servizio sul decentramento delle competenze in materia di immigrazione, si ritiene che la suddetta norma vada intesa nel senso che la predetta comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro vada diretta al competente Centro per l'impiego e, contestualmente, alla competente sede provinciale INPS. Omissis.

* * * * *

SCHEMA SULLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE



Modalità operative di applicazione del buono – scuola

Omissis.

1. Il buono scuola è concesso alle famiglie residenti in Lombardia per ogni figlio frequentante qualunque scuola lombarda elementare, media e superiore, statale e non statale, legalmente riconosciuta e parificata, e che abbiano un tetto massimo di reddito non superiore a quello stabilito dalla lettera g) della DCR 18 del 27 luglio 2000.
2. La domanda di assegnazione del buono scuola compilata in ogni sua parte, pena il decadimento dal beneficio previsto, deve essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, tutore o produttore, sull'apposito modulo prestampato messo a disposizione dalla Regione Lombardia.
3. Il modulo di domanda di assegnazione del buono scuola è reperibile e può essere ritirato dal 15 settembre 2000 presso le sedi di Spazio Regione. Omissis. Inoltre il modulo può essere ritirato presso le scuole che ne abbiano fatto richiesta, ovvero scaricato dal sito internet www.regione.lombardia.it.
4. Il buono scuola viene erogato per sostenere le spese effettivamente sostenute dalle famiglie relative a tasse, rette e contributi di iscrizione e di funzionamento, con esclusione delle spese sostenute per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari.
Rientrano nel novero delle spese ammissibili le spese a carico della famiglia relative ai costi di gestione ordinaria (quali spese di docenza, riscaldamento e utenze varie, materiale didattico ritenuto e certificato come espressamente necessario dagli organi scolastici e il cui onere economico è integralmente a carico della famiglia) con esclusivo riferimento all'attività scolastica strettamente intesa.
Sono, altresì, escluse tutte le spese non rientranti nella definizione delle voci ammissibili (a titolo esemplificativo i libri di testo, servizio mensa e spese di trasporto, in quanto già oggetto di alti specifici interventi pubblici nazionali e locali, il materiale didattico diverso da quello certificato come necessario, le attrezzature e strumenti didattici ed educativi, informatici e non, spese di soggiorno e convitto non oggetto del presente provvedimento).
L'amministrazione regionale si riserva il diritto di verificare che le spese effettivamente sostenute corrispondano alle voci di spesa ammissibili.
5. Ulteriori spese direttamente sostenute dalle famiglie di alunni portatori di handicap per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno e che rientrano tra gli aventi diritto al buono scuola, sono ammissibili secondo le modalità stabilite dalla lettera f) della DCR 18/2000 di seguito esplicitate.

⁴ Pubblicato nel "Bollettino Ufficiale Regione Lombardia" – III Supplemento straordinario al n. 37 del 14/09/2000.

6. Il buono scuola per l'anno 2000 – 2001 viene concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dalla DCR 18/2000 ed in particolare osservando le seguenti condizioni:
- tasso di copertura: il 25% dell'entità delle spese effettivamente sostenute;
 - importo minimo del contributo erogabile: l'importo minimo del contributo erogabile non potrà essere inferiore a lire 100.000 calcolate in base a quanto indicato dal precedente punto (tasso di copertura);
 - tetto di reddito: il tetto massimo di reddito che determinerà le condizioni di ammissibilità al contributo, ricondotto a ciascun componente del nucleo familiare – limitatamente ai genitori e figli a carico – è determinato sulla base di un'autocertificazione che indichi per ciascuno dei genitori il reddito lordo percepito nell'anno antecedente a quello della presentazione della domanda. In fase di prima applicazione (anno scolastico 2000 – 2001) il tetto di reddito individuale lordo è determinato in lire 60.000.000=. Per reddito individuale lordo si intende il reddito complessivo lordo diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare composto come espresso sopra.
7. Le spese concernenti tasse, rette, contributi di iscrizione, nonché quelle relative al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno per alunni portatori di handicap, dovranno essere autocertificate o certificate dalla scuola di appartenenza dell'alunno contestualmente alla presentazione della domanda. L'amministrazione regionale si riserva il diritto di richiedere la produzione della documentazione delle spese effettivamente sostenute e potrà far valere tale diritto almeno fino a cinque anni dal riconoscimento del contributo.
8. La domanda dovrà essere spedita per posta tramite raccomandata a Regione Lombardia – Buono Scuola – Casella Postale 10151 – 20110 Milano oppure consegnata a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14,30 alle 16,30; venerdì dalle 9 alle 12 presso le sedi di seguito indicate:
- Bergamo: Via Camozzi 119
 - Brescia: Via Dalmazia 92/94C
 - Como: Via Lucini 1
 - Cremona: Via Dante 136
 - Lecco: Via Bovara 45
 - Lodi: Via Haussman 7
 - Mantova: Corso Vittorio Emanuele 57
 - Pavia: Viale C. Battisti 150
 - Sondrio: Via del Gesù 17
 - Varese: Via Adamoli 28
 - Milano: P.zza Duca d'Aosta 5
 - Milano: Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Via Sassetti 32/2
 - Milano: Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Via Soderini 24.

Sul retro della busta dovrà indicarsi in stampatello e per esteso il nome, cognome e indirizzo del mittente.

9. Le domande dovranno essere consegnate o spedite entro il termine perentorio del 16 novembre 2000. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale di spedizione ovvero se consegnata a mano, dall'ufficio presso il quale è avvenuta la consegna a mano. Nel caso di spedizione della domanda la Regione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali.
10. Nell'ambito dell'istruttoria, al fine di assicurare il beneficio prioritariamente alle famiglie che versano in disagiate condizioni economiche, ai sensi di quanto in proposito previsto dall'art. 4, comma 121, lettera e) della L.R. 1/2000, i richiedenti in possesso dei requisiti di ammissione al beneficio verranno inseriti in un apposito elenco, ordinato in base al reddito individuale lordo. Il contributo verrà concesso ai soggetti che risulteranno ammissibili al beneficio, fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie, nel rispetto dell'elenco suddetto.
11. A ciascun beneficiario, dopo l'espletamento dell'istruttoria della domanda, verrà comunicata l'entità del buono scuola che verrà erogato, in base alla modalità prescelta dal beneficiario stesso, tramite accredito bancario o a mezzo di assegno circolare all'indirizzo dichiarato nella domanda con spese a carico del richiedente.
12. E' approvato il modello di domanda di cui all'allegato A parte integrante del presente decreto.
13. Per la gestione del presente provvedimento si potrà ricorrere anche a strutture esterne alla propria organizzazione per la predisposizione del software, il supporto tecnico e l'inserimento dei dati il cui trattamento è sottoposto alle disposizioni della L. 675/96.
14. Si provvederà attraverso le proprie strutture, ed avvalendosi di idoneo supporto esterno, ad elaborare un apposito "rapporto annuale", da inviare al Consiglio Regionale, con l'obiettivo di descrivere ed interpretare l'impatto dell'intervento rispetto alle finalità attese. Potrà avvalersi per l'elaborazione del "rapporto" del contributo delle scuole, delle famiglie, o loro associazioni.
15. Si richiede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, e si dispone per la consultazione in via informatica sul sito internet della Regione Lombardia.

Omissis.

Renzo Ruffini

* * * * *



SENTENZE UTILI

1. CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. LAVORO – SENTENZA 11/12/1999, N. 13910¹

Pres. Trezza – Est. De Matteis. P.M. Buonajuto (concl. conf.) – Dal Maso ed altri c. Ditta Selene S.r.l.

(Cassa con rinvio Trib. Vicenza, 31 maggio 1996)

Arbitrato e conciliazione – Conciliazione sindacale – Inoppugnabilità – Requisiti – Documento sottoscritto contestualmente dalle parti e dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore. (Art. 2113, 4° co., c.c.; art. 411, 3° co., c.p.c.)

Una conciliazione sindacale per essere qualificata ai fini degli artt. 411, comma terzo, c.p.c. e 2113, comma quarto, c.c., deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore.

Omissis.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, 1325, 1418 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 3620, nn. 3 e 5, c.p.c. Lamentano che il Tribunale abbia erroneamente qualificato come conciliazione sindacale la fattispecie giuridica in contestazione, pur in assenza dei requisiti di forma e di sostanza indispensabili ad integrarla, e, in subordine, per avere affermato tale natura nonostante la eccepita mancanza di assistenza da parte del sindacato di appartenenza.

Il motivo è fondato.

L’art. 2113 c.c., come novellato dall’art. 6, L. 11 agosto 1973, n. 533 (norma che ha superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza n. 77 del 1974 della Corte Costituzionale), dispone che le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del

¹ In “Massimario di Giurisprudenza del Lavoro” n. 3-2000, pp. 288-291.

prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non sono valide, sottoponendole ad un regime di annullabilità, come tale temporalmente limitato da un termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Lo stesso articolo dispone al 4° comma che sono sottratte a tale regime, e sono quindi inimpugnabili, le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c.

La *ratio* di tale inimpugnabilità è stata correttamente individuata dal Tribunale nella effettiva partecipazione all'*iter* transattivo dei rappresentanti sindacali in quanto tale partecipazione è in grado di far venir meno la condizione di inferiorità dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro e, dunque, a garantire una sostanziale libertà della dichiarazione di volontà del lavoratore stesso.

Ma da tale corretta premessa, conforme all'insegnamento di questa Corte (Cass. 27 febbraio 1995, n. 2244), non ha tratto le necessarie conseguenze quanto a necessità della esatta definizione della nozione di conciliazione sindacale e della individuazione di essa nella fattispecie concreta.

Questa Corte ha sempre interpretato l'art. 2113, 4° co., c.c., in senso rigoroso, nel senso cioè che soltanto le tipologie conciliative da essa indicate valgono a sottrarre la rinuncia o la transazione del lavoratore al regime della annullabilità sancito dallo stesso articolo (Cass. Sez. Un. 10 maggio 1998, n. 3425), tanto da escludere che le conciliazioni giudiziali in sede non contenziosa previste dagli artt. 321 e 322 previgente c.p.c. (Cass. 3 giugno 1983, n. 3789), ed ora dall'art. 322 c.p.c. vigente, possano essere incluse nella previsione dell'art. 2113, ult. co., c.c.

Nello stesso spirito interpretativo, quanto alle conciliazioni in sede sindacale di cui all'art. 411 c.p.c., questa Corte ha affermato che questo tipo di conciliazione non è identificabile nell'accordo a contenuto transattivo intervenuto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, atteso che l'art. 411, ult. co., c.p.c. (menzionante la conciliazione predetta) fa riferimento alla diversa ipotesi di accordi – intesi alla definizione di una contesa già in atto o di una contesa potenziale – che i singoli lavoratori contraggono personalmente (o a mezzo di mandatarî ad hoc muniti di specifico potere) con l'assistenza del sindacato, e cioè ad atti negoziali in cui il sindacato è garante esterno della parità di posizione delle parti e quindi della genuinità della formazione della volontà dei lavoratori (Cass. 25 gennaio 1992, n. 827).

Infatti è giurisprudenza costante che le associazioni sindacali hanno la funzione di rappresentanza d'interessi collettivi e di assistenza, nel quadro degli stessi, nei confronti dei singoli associati, con conseguente esclusione di ogni potere di disposizione dei diritti di costoro che non sia stato oggetto di specifico mandato.

Conseguentemente in difetto di tale mandato, l'accordo sindacale intervenuto in sede aziendale ai fini transattivi non obbliga i lavoratori che non lo abbiano sottoscritto alle rinunzie in esso previste, né è assimilabile alle conciliazioni sindacali menzionate dall'art. 411 c.p.c., il quale si riferisce (considerandoli vincolanti per i lavoratori in ragione delle sufficienti garanzie di sostanziale libertà delle loro manifestazioni di volontà offerte dalle condizioni di stipula), gli accordi che gli stessi lavoratori, sia pur con l'assistenza dei sindacati, contraggono personalmente od a mezzo di mandatarî *ad hoc* muniti di potere ai sensi degli artt. 1704, 1708, 1387 e 1392 c.c. (Cass. 13 maggio 1987, n. 4408).

Infine, questa Corte ha precisato ripetutamente che non è sufficiente una generica assistenza sindacale per integrare la fattispecie di cui all'art. 2113, 4° co., c.c. (Cass. 17 gennaio

1984, n. 381; Cass. 22 ottobre 1991, n. 11167).

Infatti il 4° co. dell'art. 2113 c.c., sottrae al regime di impugnabilità tre tipi di conciliazione, definite non direttamente dalla legge sostanziale, ma mediante rinvio formale alla legge processuale (artt. 185, 410 e 411 c.p.c.), caratterizzate tutte e tre dall'intervento, nella conciliazione, di un soggetto terzo, rispettivamente il giudice, la commissione provinciale di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro ed il sindacato, ritenuti dal legislatore idonei a tutelare il lavoratore nel genuino formarsi della sua volontà transattivi o di rinuncia.

Data la gravità delle conseguenze, il legislatore si è preoccupato di definire i requisiti formali indispensabili per potere riconoscere l'atto come conciliazione idonea per gli effetti di cui all'art. 2113, 4° co., c.c.

La conciliazione giudiziale, dati gli effetti processuali e sostanziali che ne derivano (art. 420, 3° co., c.p.c.; art. 2113 c.c., sicché essa non si esaurisce in un negozio di diritto privato: Cass. 9 novembre 1995, n. 11677) deve rivestire la forma scritta, essere consacrata in un processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere (artt. 185, 130 e 420 c.p.c.; 88 d.a.c.p.c.).

Analoghe garanzie formali per la conciliazione avanti la Commissione di conciliazione, della quale pure viene redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti (art. 411, 1° co., c.p.c.).

E' evidente che non minori debbano essere le garanzie formali in caso di conciliazione sindacale, per la quale pure si deve pretendere che essa risulti da un documento sottoscritto dalle parti e dai rispettivi rappresentanti sindacali, anche al fine di verificare, con la loro contestuale sottoscrizione, il rapporto fiduciario intercorrente, sicché il requisito della fiduciarità può ritenersi normalmente integrato dalla firma contestuale del lavoratore e del rispettivo rappresentante sindacale.

Infatti dal principio di libertà sindacale di cui all'art. 39, 1° co., Cost. e dalla funzione dell'assistenza sindacale alla conciliazione di cui all'art. 411, 3° co., c.p.c., discende quanto affermato dal questa Corte (Cass. n. 11167/1991 cit.) circa la necessità che il lavoratore sia assistito da esponente di sindacato di fiducia del lavoratore stesso.

Trattasi di un principio costantemente seguito dal legislatore nelle varie ipotesi legislativamente disciplinate di soluzione conciliativa di conflitti individuali (art. 46, 2° co., L. 3 maggio 1982, n. 203, per il tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie, in cui è espressamente previsto che le parti siano assistite da rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria dalle stesse indicati) nonché dalle stesse norme processuali (art. 425, 1° co., c.p.c.).

Si può conclusivamente affermare il principio di diritto che una conciliazione sindacale, per essere qualificata tale ai fini degli artt. 411, 3° co., c.p.c. e 2113, 4° co., c.c., deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore.

L'orientamento di questa Corte, in parte contrastato dalla dottrina, circa la rilevanza del deposito del processo verbale di conciliazione e del visto di esecutività del Pretore (Cass. 26 luglio 1984, n. 4413; Cass. 20 febbraio 1988, n. 1804) attiene ad una fase successiva alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, e non impinge sul principio di diritto sopra enunciato.

Ciò posto, l'errore del Tribunale nel qualificare come conciliazione sindacale un diverso accordo sindacale, risulta dalla stessa narrativa della controricorrente, la quale ricostruisce i

fatti nei termini seguenti: “in data 3 giugno 1993, presso l’Associazione piccole e medie industrie di Vicenza, tra essa società e le rappresentanze sindacali dei lavoratori si era raggiunto un accordo in forza del quale i dipendenti ancora in forza venivano posti in mobilità; - che, appena avuta la disponibilità delle somme necessarie, essa società - previo parere favorevole del commissario giudiziale – aveva richiesto ed ottenuto dal giudice delegato autorizzazione a pagare ai dipendenti gli arretrati dovuti, effettivamente corrisposti in data 24 dicembre 1993 a fronte della sottoscrizione degli atti di quietanza con rinuncia a interessi e rivalutazione monetaria, poi impugnati ai sensi dell’art. 2113 c.c.; - che detti atti, sottoscritti dai lavoratori, erano pienamente validi ed efficaci, in quanto stipulati con tutte le garanzie e le formalità di cui all’art. 2113 c.c.”.

Non risulta infatti allegata alcuna conciliazione in sede sindacale con i requisiti formali, sopra descritti, essenziali per sottrarre la pretesa rinuncia di lavoratori (alla rivalutazione monetaria ed agli interessi) al regime di annullabilità a norma dell’art. 2113, ult. co., c.c.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo, con il quale i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c. e dell’art. 409 c.p.c. in relazione all’art. 2113 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della sentenza controversa (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il Tribunale ommesso ogni considerazione e motivazione circa la dedotta inefficacia degli atti di rinuncia/transazione siglati il 24 dicembre 1993, in ordine ad interessi e rivalutazione monetaria, non specificamente menzionati dal contenuto letterale degli stessi.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, e gli atti trasmessi al giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Treviso, il quale deciderà la controversia sulla base del principio di diritto sopra enunciato; allo stesso viene rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio (*Omissis*).

2. LAVORI DISCONTINUI E STRAORDINARIO

CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. LAVORO, SENTENZA 3 FEBBRAIO 2000, N. 1202²

Pre. Lanni, Rel. Dell’Anno, P.M. Martone, Ric. Petruzzelli, Res. Ff. Ss.

Lavoro – Lavoro subordinato – Orario di lavoro – Lavori discontinui – Lavoro straordinario – Configurabilità – Presupposti – Fattispecie relativa ad autista delle Ferrovie dello Stato.

Lavoro – Lavoro subordinato – Orario di lavoro – In genere – Lavoratore in trasferta – Tempo necessario al raggiungimento del luogo della prestazione – Commutabilità ai fini del compenso per lavoro straordinario – Esclusione – Indennità di trasferta – Concorrente funzione di compensare il relativo disagio – Configurabilità.

In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo

² In “Guida al Lavoro” de “Il Sole 24 Ore” del 4/4/2000, n. 13, pag. 61.

limite risulti in concreto superato – occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività – oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso. Omissis. Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario; del resto l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato alla faticosità degli spostamenti suindicati.

NOTA

La sentenza in commento analizza il concetto e la disciplina applicabile, al lavoro cd discontinuo. Questo concetto che si contrappone a quello di lavoro effettivo corrisponde a un particolare modo di esecuzione della prestazione lavorativa caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare, con pause di riposo, le energie psicofisiche consumate, e che non richiede quindi un'applicazione continua e costante del lavoratore.

Sul punto è noto che la disciplina dell'orario di lavoro, sebbene integrata da ripetuti interventi normativi, anche comunitari (direttiva Ce n. 104 del 1993) è ancora regolata, almeno nelle sue regole generali e in particolare con riferimento al lavoro discontinuo, dal Rdl 15 marzo 1923, n. 692. L'art. 1 della predetta legge prevede che la durata massima della giornata e della settimana lavorativa si computa esclusivamente in base alle ore di lavoro effettivo, tale dovendosi intendere solo la prestazione lavorativa in senso stretto, quella cioè comportante un'applicazione assidua e continuativa (F. Carinci, Commentario Diritto del lavoro, Il Rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, II, Utet, 1998, p. 912).

Dal lavoro effettivo sono esclusi, ai fini dell'applicazione dei limiti in materia di orario di lavoro, per esempio le occupazioni che richiedono per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (art. 3, Rdl 692/1923), nonché il tempo necessario per recarsi al lavoro e i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda (art. 5, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).

In questo contesto normativo si inserisce la decisione in commento per la quale il tempo impiegato giornalmente dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nella esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria non facendo parte del lavoro effettivo e non si somma quindi al normale orario, così da essere qualificato come lavoro straordinario, con l'ulteriore conseguenza che il tempo del viaggio non fa sorgere il diritto a un compenso autonomo ma è assorbito nell'apposita indennità di trasferta.

3. LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO – SENTENZA 1° AGOSTO 2000, N. 10077³

Pres. Greco, Rel. D'Agostino, P.M. Frazzini, Ric. Italtel SpA, Res. Ciuffetelli.

Lavoro – Lavoro subordinato – In genere – (Nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato, la volontà espressa dai contraenti nella stipula negoziale non assurge ad elemento decisivo, qualora alla medesima volontà le parti non si siano attenute, se risulta che nello svolgimento del rapporto questo si sia concretizzato nel senso della subordinazione. In merito alla verifica di tale situazione l'assoggettamento alle altrui direttive rappresenta l'elemento tipico al quale bisogna riferirsi. Qualora, tuttavia, tale elemento non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri sussidiari di supporto quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di orari predeterminati, il versamento – a cadenze fisse – della retribuzione, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo e per le finalità dell'impresa, nonché l'assenza in capo al lavoratore di un sia pur minima struttura imprenditoriale, di rischio economico e dei risultati da conseguire.

NOTA

La sentenza in esame riprende l'indirizzo ormai consolidato della Cassazione sulla qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato (Cass. 11329/1996; Cass. 5532/1996; Cass. 649/1995; Cass. 9718/1994; Cass. 7769/1993): in particolare, la questione giuridica affrontata concerne la rilevanza da attribuire al criterio dell'effettiva volontà delle parti, così come espressa al momento della stipulazione del contratto. Tale volontà infatti, perché possa validamente fungere da elemento qualificante della natura autonoma della prestazione dedotta nel contratto, deve infatti essere confermata nella fase di concreta esecuzione del rapporto di lavoro: dopo, cioè, una prima ricognizione sul valore che le parti hanno inteso attribuire alla prestazione, si rende necessario da parte dell'interprete verificare che lo svolgimento della stessa sia attinente alla configurazione iniziale. Se dunque all'autorità giudicante non è consentito prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti al momento dell'accordo e se non le è altrettanto consentito trascurare la espressa dichiarazione di esclusione della subordinazione contenuta nel contratto, tuttavia, poiché la volontà espressa dai contraenti nella stipula negoziale non riveste valore decisivo è soprattutto necessario, in sede di qualificazione, aver riguardo al contenuto del rapporto indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti (cfr. tra le tante Cass. n. 11925 del 1990, Cass. n. 2024 del 1990, Cass. n. 2690 del 1995, Cass. 11711 del 1998). E nel compiere tale indagine l'interprete può avvalersi di elementi qualificanti o indici desumibili sia dal contratto che dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto quali, ad esempio, l'indicazione da parte dell'impresa degli adempimenti da svolgere e degli obiettivi da raggiungere; lo svolgimento delle mansioni secondo procedure predeterminate dalla direzione, senza alcun margine di autonomia per il dipendente; l'orario di lavoro di fatto predeterminato e continuativo, in misura non inferiore a quello degli altri dipendenti; la retribuzione con compenso orario e non in base alla tariffa professionale. La valutazione di tali indici deve peraltro essere effettuata in maniera ponderata, dovendosi tenere in debito conto le vicende che di volta in volta contraddistinguono il rapporto di lavoro in oggetto. E così ad esempio se le valutazioni dell'interprete inducono ragionevolmente ritenere provato il potere organizzativo e direttivo in capo al datore di lavoro, a nulla rileva in senso contrario che non sia stata provata la soggezione del lavoratore al potere disciplinare del datore, trattandosi di potere il cui esercizio è solo eventuale, in quanto dipendente dalla violazione di norme di comportamento da parte del lavoratore.

³ In Guida al Lavoro n. 36 del 19/09/2000.

Adempimenti contrattuali

Proseguiamo la pubblicazione degli elenchi del personale che ha subito licenziamento o riduzione d'orario.

ELENCO LICENZIATI

Ist. Presentazione – Sesto S. Giovanni (MI) – Tel. 02/22470685

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Alesina	Maria Luisa	Docente scuola media inf.	Educazione artistica

Ist. Don Calabria – Verona (VR) – Tel. 045/8004035

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Perlato	Simonetta	Docente scuola media inf.	Educazione tecnica

Ist. Salesiano Don Bosco – Vallecrosia (IM) – Tel. 0184/290014

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Guardiano	Giovanna	Docente scuola media inf.	Educazione tecnica
Vernia	Maddalena	Docente scuola media inf.	Inglese
Varapodio	Maria Grazia	Docente scuola media inf.	Scienze matematiche/naturali
Gobetti	Paolo	Docente scuola media inf.	Educazione musicale

Ist. Solesin – Venezia (VE) – Tel. 041/5226198

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Simionato	Gianna	Docente scuola media inf.	Matematica

Ist. Rosmini – Torino (TO) – Tel. 011/6508808

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Ramello	Olimpia	Docente scuola elementare	
Allora	Roberto	Docente scuola elementare	
Destefanis	Maria	Docente scuola media inf.	Lettere
Amato	Carmen	Docente scuola media inf.	Educazione fisica
Bocca Avanza	Elena	Docente scuola media sup.	Storia
Luciano	Marzia	Docente scuola media sup.	Educazione fisica

Ist. S. Leone Magno – Roma (RM) – Tel. 06/8537041

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Gianini	Isabella	Docente scuola media inf.	Lettere

Scuola El. Par. Ancelle dell'Immacolata – Marcianise (CE) – Tel. 0823/833778

Cognome	Nome	Qualifica
Russo	Immacolata	Docente scuola elementare
Ruggiro	Maria	Docente scuola elementare
Iodice	Maria	Docente scuola elementare
D'Avino	Anna Rosa	Docente scuola elementare
Carrino	Maria	Docente scuola elementare

Ist. Suore Mantellate – Viareggio (LU) – Tel. 0584/45024

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Adami	Barbara	Docente scuola media sup.	Matematica/Fisica

Ist. Arecco – Genova (GE) – Tel. 010/887841

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Rossi	Patrizia	Preside scuola media sup.	
Giovannini	Francesco	Preside scuola media inf.	
Angelino	M. Adelaide	Docente scuola media sup.	Inglese
Barberis	Anna	Docente scuola media sup.	Scienze
Bianchi	Paola	Docente scuola media sup.	Storia
Boero	M. Virginia	Docente scuola media inf.	Educazione musicale
Bonfanti	Elvira	Docente scuola media sup.	Storia e filosofia
Caruso	Massimo	Docente scuola media inf./sup.	Educazione fisica
Cavallo	Roberto	Docente scuola media inf.	Educazione Tecnica
Caviglione	Simona	Docente scuola media sup.	Inglese
Cesana	Roberta	Docente scuola media inf.	Educazione artistica
Dominioni	Barbara	Docente scuola media inf.	Inglese
Isoleri	Stefania	Docente scuola media sup.	Economia
Lora	Giovanna	Docente scuola media sup.	Arte e disegno
Marshallsay	Jonathan	Lettore inglese	
Mc Burney	James	Lettore inglese	
Montali	Annafranca	Docente scuola media inf.	Lettere
Muzio	Claudia	Docente scuola media sup.	Italiano e latino
Novelli	Anna	Docente scuola media sup.	Latino e greco
Pesce	M. Chiara	Docente scuola media inf./sup.	Matematica e fisica
Piana	Emanuela	Docente scuola media sup.	Italiano, storia e geografia
Piccoli	Daniela	Docente scuola media sup.	Matematica
Pittaluga	Lorenzo	Docente scuola media sup.	Religione
Preti	Marco	Docente scuola media inf.	Lettere
Stura	Rosa Maria	Docente scuola media sup.	Italiano e latino
Tondina	Paolo	Docente scuola media inf.	Educazione fisica
Venturino	Michela	Docente scuola media inf.	Matematica e scienze
Zuffanti	Saverio	Docente scuola media sup.	Storia e filosofia
Contorni	Iva	Direttrice scuola elementare	
Boldorini	A. Maria	Docente scuola elementare	
Bonciolini	Luciana	Docente scuola elementare	
Cardinale	Roberta	Docente scuola elementare	
Chiapparoli	Eliana	Docente scuola elementare	
Gellio	Gabriella	Docente scuola elementare	
Questa	A. Maria	Docente scuola elementare	
Zugnoni	Gabriella	Docente scuola elementare	
Piccinini	Marco	Docente scuola elementare	
Scagliarini	Marco	Logopedista	
Manca	Fulvia	Assistente attività doposcuola	
Avignolo	Carlo	Addetto biblioteca	
Carlessi	Enrica	Addetta pulizie	
Fassio	Glenda	Addetta segreteria	
Fuliano	Antonella	Addetta segreteria polisportiva	
Gaggero	Marco	Addetto alla portineria	
Iucna	Adelia	Bidella – addetta pulizie	
Palamara	Flavia	Addetta pulizie	
Pisano	Carla	Addetta pulizie	
Rigacci	Tina	Addetta alla portineria	
Sanguineti	Vilma	Addetta alla portineria	
Solito	Carmela	Addetta pulizie	
Tagliarini	Matteo	Istruttore tennis	
Vacca	Franca	Bidella – Addetta pulizie	
Vaselli	Paola	Responsabile economato	

Ist. Arecco – Genova (GE) – Tel. 010/887841

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Bergamaschi	Roberta	Docente scuola media inf.	Educazione artistica
Bozzo	Guanyto	Operaio	
Foglia	Armando	Operaio	
Leccese	Isidoro	Operaio	
Gay	Valerio	Impiegato/Resp. Amm.vo	

Collegio Alla Querce – Firenze (FI) – Tel. 055/573621

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Baccetti	Romeo	Docente scuola media inf.	Lettere
Banchi	Franco	Docente scuola media inf.	Storia/Filosofia
Batistini	Claudio	Docente scuola media sup.	Storia dell'arte
Corsi Giubilaro	Letizia	Docente scuola elementare	
Del Nero Domenico	Francesco	Docente scuola media sup.	Latino
Faccendi Picchioni	Tiziana	Docente scuola media inf.	Educazione artistica
Gallori Pancrazi	Tiziana	Docente scuola media inf.	Educazione musicale
Noferini	Giuliano	Non docente/Portiere	
Rossi Merlini	Maria Luisa	Docente scuola media inf./sup.	Educazione fisica
Scandaglioni Piovanelli	Graziella	Non docente/Impiegata	
Tirinnanzi Brandani	Mariangela	Non docente/Portiera	
Valentini Tescione	Carla	Docente scuola media inf.	Matematica/scienze

Opere Salesiane Don Bosco – Vercelli (VC) – Tel. 0161/257705

Cognome	Nome	Qualifica
Piras	Maria	Operaia
Allovio	Sabrina	Docente scuola materna
Lulic	Mira	Assistente cuoca
Novella	Maria Teresa	Docente scuola elementare
Ardizio	Sara Rita	Docente scuola elementare
Saviolo	Maria Grazia	Docente scuola elementare
Ferrero	Maria Pia	Docente scuola elementare
Puliserpi	Anna Maria	Docente scuola elementare
Rosso	Franca Angela	Bidella
Nasonio	Ottavio	Cuoco
Pira	Tersilla	Direttrice
Vanni	Arianna	Docente scuola materna
Scileppi	Vincenza	Docente scuola elementare

Villa Pacis – Roma (RM) – Tel. 06/3294205

Cognome	Nome	Qualifica
Apolloni	Alessandra	Direttrice scuola elementare
Messina	Domenica	Docente scuola elementare
Gregori	Maria	Docente scuola elementare
Di Biagio	Simona	Docente scuola materna
Ricci	Roberta	Docente scuola elementare
Pignani	Sabrina	Docente scuola materna
Cruciani	Maurizia	Docente scuola materna
Di Matteo	Dina	Non docente/Ausiliaria

Ist. S. Cassiano – Biella (BI) – Tel. 015/21741

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Avignone	Maria Grazia	Docente scuola media inf.	Inglese
Leone	Enzo	Docente scuola media inf.	Educazione musicale
Thiebat	Marco	Docente scuola media inf.	Educazione fisica
Verdiglione	Sandra	Docente scuola media inf.	Matematica/Scienze

Ist. Salesiano A. Richelmy – Torino (TO) – Tel. 011/4370611

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Bellantuono	Silvana	Cuoca	
Civiletto	Nunzia	Addetta pulizie	
Iemma	Giselda	Cuoca	
Lo Pinto	Domenica	Cuoca	
Vitiello	Anna	Addetta pulizie	
Bongiovanni	Olga	Docente scuola media inf.	Educazione tecnica
Carrera	Maria Concetta	Docente scuola media inf.	Educazione artistica
Cristino	Elena	Docente scuola media inf.	Matematica/Scienze
Mandrino	Maria Chiara	Docente scuola media inf.	Lettere
Morino	Pier Marco	Docente scuola media inf.	Educazione fisica
Neri	Orietta	Docente scuola media inf.	Inglese
Pocchiola	Simona	Docente scuola media inf.	Educazione tecnica
Scala	Margherita	Docente scuola media inf.	Educazione musicale
Somà	Laura	Docente scuola media inf.	Matematica/Scienze

Casa del Fanciullo – Prato (PO) – Tel. 0574/21874

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Babbini	Enrica	Docente scuola elementare	
Bacci	Sandra	Docente scuola media inf.	Lettere
Caciagli	Patrizia	Docente scuola media inf.	Educazione tecnica
Caramelli	Brunella	Docente scuola elementare	
Cheli	Alfredo	Docente scuola media inf.	Educazione musicale
De Cristofaro	Paola	Docente scuola elementare	Inglese
Galardi	Oriana	Docente scuola media inf.	Inglese
Giusti	Fabrizia	Docente scuola media inf.	Matematica/Scienze
Gori	Cristina	Docente scuola elementare	
Lenci	Manuela	Docente scuola elementare	
Pecchioli	Grazia	Docente scuola media inf.	Lettere
Sorri	Gabriella	Docente scuola media inf.	Educazione artistica
Sturli	Francesca	Docente scuola elementare	
Vinci	Carla	Docente scuola elem./ media inf.	Educazione motoria/fisica
Mori	Giuliana	Custode	

Collegio S. Carlo – Borgo S. Martino (AL) – Tel. 0142/429121

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Badino	Davide	Docente scuola media sup.	Costruzioni
Baj	Corrado	Docente scuola media sup.	Estimo
Burla	Marta	Docente scuola media sup.	Diritto
Corino	Roberto	Docente scuola media sup.	Matematica
Gentile	Nino	Docente scuola media sup.	Tecnologie Costruzioni
Governa	Ilaria	Docente scuola media sup.	Inglese
Montiglio	Anna	Docente scuola media sup.	Ragioneria
Osella	Antonella	Docente scuola media sup.	Topografia
Petrone	Maria	Operaia/addetta pulizie	
Rucci	Rosa	Operaia/Stiratrice/Guardarobiera	
Torino	Giorgio	Docente scuola media sup.	Educazione fisica

Collegio S. Carlo – Borgo S. Martino (AL) – Tel. 0142/429121

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Varaldo	Silvia	Docente scuola media sup.	Diritto/Economia
Zerbin	Daniela	Operaia/cuoca	

Ist. Orsoline di Maria Immacolata – Rapallo (GE) – Tel. 0185/232014

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Bono	Mariaconcetta	Docente scuola media sup.	Francese
Schrombgens	Maria Clara	Docente scuola media sup.	Tedesco
Calza	Margherita	Docente scuola media sup.	Storia/Filosofia
Cuneo	Emanuela	Docente scuola media sup.	Matematica/Fisica

Ist. Cavanis – Capezzano Pianore (LU) – Tel. 0584/913155

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Fiesoli	Artura	Docente scuola media sup.	Inglese
Costa	Silvia	Docente scuola media sup.	Lettere
Venturini	Veronica	Docente scuola media sup.	Lettere

Ist. Orsoline – Piacenza (PC) – Tel. 0523/325990

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Marzaroli	Tiziana	Docente scuola media sup.	Scienze umane

ELENCO PERDENTI ORE**Ist. Orsoline – Piacenza (PC) – Tel. 0523/325990**

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata	Orario a.s. 1999/2000	Orario a.s. 2000/2001
Guerrini	Giuliana	Preside/Docente scuola media sup.	Italiano/Storia	13	06
Mignani	Carla	Docente scuola media sup.	Ed. fisica	06	04
Pizzamiglio	Mara	Docente scuola media sup.	Matematica/fisica	09	06
Roncoroni	Elisabetta	Docente scuola media inf./sup.	Inglese/tedesco	10	07
Savini	Antonella	Docente scuola media inf./sup.	Ed. artistica/storia dell'arte/disegno	13	11
Sbuttoni	Giuseppe	Docente scuola media inf./sup.	Religione	18	16
Silvotti	Simona	Docente scuola media sup.	Scienze naturali	09	06

Ist. Rosmini – Torino (TO) – Tel. 011/6508808

Cognome	Nome	Qualifica	Orario a.s. 1999/2000	Orario a.s. 2000/2001
Ocronte	Tiziana	Portiera/centralinista	30	25
Mattia	Francesca	Impiegata	27	25
Pivano	Luca	Impiegato	27	20
Motta	Ilaria	Impiegata	24	20

Seminario Arcivescovile di Milano – Venegono Inferiore (VA) – Tel. 0331/867111

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata	Orario a.s. 1999/2000	Orario a.s. 2000/2001
Fusetti	Maria Grazia	Docente scuola media sup.	Inglese	08	04
Pagani	Romano	Docente scuola media sup.	Ed. fisica	10	08
Santoro	Luisa	Docente scuola media sup.	Storia/Geografia	13	04

Ist. S. Leone Magno – Roma (RM) – Tel. 06/8537041

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata	Orario a.s. 1999/2000	Orario a.s. 2000/2001
Biondi	Dario	Doc. scuola meda inf.	Lettere	18	14
Caramazza	Carlo Alberto	Doc. scuola media inf.	Educ. Musicale	15	13
Groppa	Giovanni Battista	Doc. scuola media inf.	Ed. tecnica/artistica	15	14
Infantino	Aminta	Doc. scuola media inf.	Educ. fisica	9	8
Rinaldo	Claudio	Doc. scuola media inf.	Matematica/Scienze	18	12

QUOTE ASSOCIATIVE 2001

Il Consiglio Direttivo AGIDAE, nella riunione del 16 settembre u.s., ha deciso di lasciare invariate le quote associative per il 2001.

Riportiamo di seguito gli importi, ricordano ai ns. associati che le quote sono relative all'anno solare, decorrono cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- Istituti di ex I categoria	Lit. 700.000
- Istituti di ex II categoria	Lit. 550.000
- Istituti di ex III categoria	Lit. 400.000
- Istituti di ex IV categoria	Lit. 300.000
- Persone fisiche	Lit. 200.000
- Consulenti	Lit. 700.000



NORME E TRIBUTI.....

LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS

Si riportano di seguito le nuove aliquote contributive INPS in vigore dal 1° luglio 2000 applicabili dalle nostre Istituzioni.

E' da sottolineare la riduzione del contributo di maternità pari allo 0,20% dal 1° luglio 2000. Per gli anni successivi al 2001 la riduzione è subordinata all'emanazione di specifici decreti ministeriali.

FPLD	32,70
DS	1,61
FG TFR	0,20
CUAF	2,48
Indennità malattia	2,44
Indennità maternità	0,24
Aliquota globale	39,67 di cui a carico del dipendente: 8,89

NOTIZIE VARIE

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/99- 14/01/00	2,127660	1,595745	1,500	3,095745
15/01/00- 14/02/00	0,090580	0,067935	0,125	0,192935
15/02/00- 14/03/00	0,543478	0,407609	0,250	0,657609
15/03/00- 14/04/00	0,815217	0,611413	0,375	0,986413
15/04/00- 14/05/00	0,905797	0,679348	0,500	1,179348
15/05/00- 14/06/00	1,177536	0,883152	0,625	1,508152
15/06/00- 14/07/00	1,539855	1,154891	0,750	1,904891
15/07/00- 14/08/00	1,721014	1,290761	0,875	2,165761
15/08/00- 14/09/00	1,721014	1,290761	1	2,290761



CARIPLO “GRUPPO INTESA” A SERVIZIO DEGLI ENTI RELIGIOSI

Il contenuto generale dell'intervento del Dr. Tansini, Vice Direttore Generale di CARIPLO SpA, in occasione della presentazione del prodotto Business Class è di sicuro interesse anche per gli Enti Religiosi.

BUSINESS CLASS: un packaging riservato alle Pmi, agli artigiani, ai commercianti ed ai liberi professionisti.

L'imprenditoria inquadrata prevalentemente nell'ambito della Piccola e Media Impresa (Pmi) è da tempo impegnata, e ancora più lo sarà nei prossimi mesi che ci separano dalla completa e definitiva adozione dell'Euro, a raggiungere posizioni favorevoli all'interno del tessuto economico unificato dell'Europa.

In considerazione del fatto che tra i 18 milioni circa di imprese esistenti nell'Unione Europea, più del 99,8% sono Pmi che utilizzano il 66% della manodopera privata e producono il 56,2% del fatturato complessivo, si è andata progressivamente delineando una priorità di intervento, anche a livello politico a favore delle Pmi, riconoscendo ad esse potenzialità di creazione di nuovi posti di lavoro.

Ciò determina la messa a disposizione alle Pmi di importanti strumenti finanziari, agevolativi e non, comunitari e nazionali ed implica la necessità di

una profonda revisione nelle modalità di approccio da parte delle banche nei confronti di questo particolare segmento di mercato.

Le Pmi rappresentano un universo estremamente dinamico ed aggressivo, con una buona propensione all'export, flessibilità e notevole capacità di adattamento alle mutevoli tendenze del mercato ed una spiccata, quando non diventa addirittura emblematica, predisposizione ad investimenti finalizzati alla ricerca ed allo sviluppo.

Una delle esigenze immediate per le Pmi e gli imprenditori che operano in questo segmento è quindi di ottimizzare, in termini di costi e di puntualità, il complesso delle risorse finanziarie necessarie per proseguire in questa strategia aziendale.

Un problema non solo di quantità, bensì di qualità del credito affinché le imprese possano disporre di linee credito effettivamente confacenti alle loro esigenze finanziarie, evitando squilibri od impostazioni non opportune anche per quanto riguarda la scelta della forma tecnica di affidamento che, in certi casi, se non corretta, può addirittura tradursi in fattori di tensione finanziaria.

Un primo fattore ostativo ad una buona definizione di relazioni fra banca e impresa dipende dalla carenza di infor-

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

mazioni sulle imprese minori. La banca, tendenzialmente, percepisce questo gap di informazioni come fattore negativo, traducendolo in quello che – come ben noto – si chiama mark – up sul tasso richiesto.

Ci sono altri vincoli, oggettivi, come la mancanza di taluni obblighi legislativi di pubblicità per le società non di capitale, che possono inficiare l’obiettivo di buone relazioni e sistematiche relazioni fra banca ed impresa.

Un altro aspetto da considerare riguarda la sempre più marcata esigenza per la piccola e media impresa a disporre di un più consolidato equilibrio della struttura finanziaria e non a caso i processi di internazionalizzazione e innovazione, capisaldi di una strategia di sviluppo di un’ottica nuova e più ampia in un mercato a dimensione europea, necessitano di strumenti finanziari più adeguati a questi nuovi bisogni.

Il ricorso alla cosiddetta “finanza straordinaria” anche in una prospettiva di ricapitalizzazione o di apporti finanziari esterni, è destinata a divenire un “modus operandi” abituale.

CARIPLO ha una tradizione operativa di forte radicamento e collegamento con le piccole e medie imprese e le capacità di risposta alle esigenze di questo importante target di clientela sono state ulteriormente implementate in termini di prodotti e di servizi innovativi, ivi compresi servizi specializzati come investment banking, project finance, finanza strutturata per le esportazioni, consulenza per la realizzazione di joint ventures.

Il processo di rimodulazione funzionale della Rete ci consente di garantire un sempre più efficace rapporto relazio-

nale con i clienti gestendo in maniera integrata e personalizzata i bisogni dell’impresa. Infatti con il progetto Cu.O.Re. dall’acronimo di Customer Oriented Reengineering ovvero riorganizzazione (reingegnerizzazione) aziendale orientata al cliente oltre a consentirci di disporre di un approccio più efficiente ed efficace al mercato, rappresenta – è il caso di sottolinearlo – una vera e propria “rivoluzione” culturale bancaria e finanziaria perché in questo modo non solo CARIPLO si pone come interlocutore privilegiato nei confronti della piccola e media impresa, ma assume un ruolo attivo di consulenza, assistenza ed anche di stimolo.

L’imprenditore, in caso di bisogni od anche per l’ordinaria amministrazione della sua azienda, non sarà più costretto a rivolgersi alla banca per ottenere risposte o soluzioni, ma sarà la banca, attraverso un contatto sistematico e razionalmente definito, ad anticipare le esigenze dell’imprenditore, a prospettargli il modo, lo strumento od il prodotto innovativo per migliorare la sua gestione aziendale.

In questa ottica il sistema delle piccole e medie imprese, al pari di altri segmenti di clientela, ma con un’attenzione forse superiore, rappresenta il punto “focale” della nostra strategia: non fosse altro per precise motivazioni di business e per una situazione, anche storica, tipicamente di CARIPLO visto e considerato che proprio le piccole e medie imprese, includendo con esse anche le imprese artigiane, rappresentano il 92-93% delle nostre imprese clienti.

La naturale evoluzione di questa nostra strategia è rappresentata da

Business Class, un packaging riservato alle Pmi, agli artigiani, ai commercianti ed ai liberi professionisti.

Chi entra in Business Class avrà a disposizione tutti i servizi ed i prodotti di una grande Banca come CARIPLO, dalla consulenza qualificata in ogni area di bisogno, alla possibilità di accedere a trattamenti finanziari e di operatività, anche quotidiana, di tutto riguardo e a condizioni preferenziali, dall'utilizzo di ogni sistema più avanzato, sofisticato e sicuro di banca a distanza, all'accesso esclusivo in un circuito di proposte commerciali messi a disposizione da un network di marchi leader nei rispettivi mercati come Hewlett Packard, Manpower ed Infostrada.

La piccola impresa o small business, a nostro giudizio, merita la stessa attenzione che la banca presta alla media e grande impresa. Una relazione basata sulla reciproca fiducia, ma soprattutto una puntuale e sistematica disponibilità della banca a soddisfare i bisogni della piccola impresa. Bisogni che, in questo caso, sono bisogni tipici dell'impresa e bisogni dell'imprenditore e della sua famiglia.

Con Business Class è stata escogitata una soluzione a 360 gradi, capace di garantire risposte e proposte sia per l'impresa sia per l'imprenditore e la sua famiglia ed anche per i dipendenti dell'impresa, convinti come siamo che la risorsa umana costituisca un fattore determinante per il successo

dell'azienda e come tale deve essere sempre e comunque valorizzata.

Una proposta unica ma posizionata, con egual vitalità e ricchezza di opportunità, su 3 versanti: impresa, imprenditore e famiglia e dipendente dell'impresa.

Una proposta completa perché abbiamo ottenuto la collaborazione, con proposte altrettanto mirate, da qualificati partners come HP, Manpower e Infostrada.

Una proposta flessibile perché la gamma di opportunità è implementabile nel tempo e sicuramente lo sarà.

E – infine – una proposta economicamente vantaggiosa perché il pricing è calibrato in modo tale da consentire risparmi e sconti, ma non solo: ci sono soluzioni bancarie gratuite per l'imprenditore inteso come persona fisica o per la sua famiglia o per i dipendenti dell'impresa.

E qui sta la vera differenza fra la nostra ed altre analoghe proposte lanciate sul mercato da altri competitors: la soluzione Business Class, al cliente costa meno e rende di più.

Differenza che auspichiamo venga immediatamente percepita dal mercato: la fase di studio, analisi e predisposizione del packaging ha richiesto diversi mesi di lavoro. Non abbiamo voluto forzare i tempi per essere certi, dopo approfondite verifiche, di incontrare il favore di questo enorme e straordinariamente vitale target di mercato, rappresentato dalla piccola e media impresa, dagli artigiani, dai commercianti e dai liberi professionisti.

* * * * *



CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI AGIDAE
dal 15/07/2000

RACCOLTA/IMPIEGHI	
Tasso depositi	3,413% (Euribor, media a 1 mese del mese precedente applicata al mese successivo – base 365 giorni – diminuito di 1% punto percentuale)
Tasso impieghi	
Aperture di crediti in c/c	5,250% franco
Extra fido	5,750% + CMS
Apertura di credito semplice:	
a 12 mesi	4,819% (Euribor + 1%)
a 24 mesi	4,819% (Euribor + 1%)
a 36 mesi	4,819% (Euribor + 1%)
Mutui tasso fisso	
Mutuo fondiario sino a 10 anni	6,60%
Mutuo fondiario da 11 a 15 anni	6,95%
Mutui a tasso variabile	
Mutuo fino a 10 anni	4,914% (Euribor a 6 mesi lettera + spread 0,80%)
Mutuo fino a 15 anni	4,919% (Euribor a 6 mesi lettera + spread 1%)
Mutuo fino a 20 anni	4,924% (Euribor a 6 mesi lettera + spread 1,05%)
Valute	
Versamento contanti, circolari CARIPLO	Stesso giorno dell'operazione
Versamento altri assegni	2 giorni lavorativi
Commissioni e spese	
Spese per operazione	Lit. 1.000 (oltre all'imposta di bollo sugli estratti conto prevista dalla legge vigente)
fascicoli assegni	Gratuiti
utenze	Gratuite se domiciliate
Bonifici Italia	Lit. 2.500 - supporto cartaceo Lit. 1.000 - homebanking
Bonifici Estero	Rid. 50% comm. ordinaria
-Commissioni per RID/MAV:	
* domiciliate presso CARIPLO	Commissioni zero, 1 giorno valuta
* domiciliate presso altre banche	Commissioni Lit. 1.500, 4 gg. valuta
Titoli	
Diritti di custodia	50% dello standard
Spese di gestione Titoli di Stato	50% dello standard
Commissione su compravendita: BOT a 3/6/12 mesi	0,10 – 0,15 – 0,25 (cent.)
Titoli di Stato e obbl.	0,25% (cent.)
Azioni	4%
Moneta Electronic: consente di: - effettuare acquisti presso 300.000 esercenti in Italia convenzionati Visa; - effettuare acquisti c/o 4 milioni di esercizi nel mondo.	Lit. 25.000 annue

CONDIZIONI RISERVATE AI **DIPENDENTI** ISTITUTI ASSOCIATI AGIDAE

CONTO CORRENTE	
Tasso a credito	2,125% al lordo della ritenuta fiscale
Tasso impieghi	Prime rate CARIPLO, attualmente 6,75%, maggiorato di 0,50%, più c.m.s. a richiesta per due mensilità con un massimo di Lit. 10 milioni; eventuali crediti personali con durata da 36 a 60 mesi per importo massimo di Lit. 30 milioni: prime rate CARIPLO maggiorato rispettivamente di 1,25%, 36 mesi, 1,50%, 48 mesi, 1,75%, 60 mesi.
Spese Tenuta Conto	Lit. 60.000 annuali per n. 25 operazioni a trimestre; per le operazioni in supero Lit. 1.500 (oltre all'imposta di bollo sugli estratti conto prevista dalla Legge vigente)
Valute versamenti	Agevolate
Fascicoli assegni	Gratuiti
Utenze (Telecom, Enel, ecc.)	Gratuite se domiciliate
Carta Moneta Cariplo	Carta multifunzione disponibile in più versioni per soddisfare le diverse esigenze del cliente
Esiste, inoltre, una serie di altri prodotti e servizi per la famiglia per i quali ogni informazione è disponibile presso le Filiali CARIPLO.	



**LA BANCA
AL SERVIZIO
DEL GIUBILEO**



AgipPetrolii

LISTINO DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO

		Tariffa ordinaria	Tariffa Convenzione AGIDAE
			(meno 90 lire)
Gasolio (contenuto di zolfo 0,2%)	Lit/lit.	1.825	1.735
Btz (frazionato fino a 15.000 Kg) (zolfo non superiore all'1%)	Lit/Kg	1.088	998
ECOFU	Lit/Kg		1020
Semifluido	Lit/Kg		957
Olio combustibile (1% ZOLFO)	Lit/Kg		882
ECODEN	Lit/Kg		770

N.B.: Tutti i prezzi pubblicati in questa pagina sono da intendersi IVA inclusa.

Il Servizio-Prenotazioni-Gasolio (su carta intestata) è attivo, 24 ore su 24, al

NUMERO VERDE FAX:

800 - 443466

La chiamata è gratuita

CONSEGNA DEL CARBURANTE ENTRO 48 ORE

I prezzi dei prodotti petroliferi sono calcolati sulle tariffe segnalate, quindicinalmente, dalla *Camera di Commercio di Milano*. Ecco i prezzi dal 25 settembre al 2 ottobre 2000:

Periodo	Prezzi CCIA	Prezzi Convenzione AGIDAE IVA INCLUSA
25 settembre – 2 ottobre 2000	1.825	1.735

Per i **carburanti di autotrazione** l'Agidae Labor sms comunicherà quanto prima le modalità per poter usufruire degli sconti concordati: *meno 20 lire/litro*.

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ASSOCIAZIONI 2000

Istituti

Curia Generalizia Padri Domenicani
 Associazione Tertium Millennium
 Casa Alloggio Ancelle del Signore
 Associazione La Quercia
 Ist. Principe Vittorio Emanuele
 Ist. Figlie della Provvidenza per le Sordomute
 Casa per Ferie La Culla
 Consorzio Cultura e Formazione
 Fondazione Museo d'Arte dello Splendore
 Ist. Carmelitane Teresiane
 Casa per Ferie Missionari O.M.I.
 Casa di Procura Figlie Maria Immacolata (D'Agen)
 Casa Alpina M. Champagnat
 Casa per Ferie B. M. Rua
 Casa dell'Età Serena Mons. Piovella
 Parrocchia dello Spirito Santo
 Institut Agricole Régional
 Scuola Elem. Par. M. SS. Addolorata
 Cenacolo Domenicano

Persone fisiche

Sr. Rita Di Domenico
 Sr. Maria Vigano

DISDETTE 2000

Istituti

Villa Maria Luisa
 Patronato S. Vincenzo
 Scuola S. Vincenzo Pallotti
 Ist. S. Anna della Provvidenza
 Associazione Collegio Villorosi S. Giuseppe
 Casa di Riposo Piccole Sorelle dei Poveri
 Istituto Turazza
 Scuola Capitano
 Istituto S. Maria

Casa Maria Consolatrice
 Piccola Casa del Sacro Cuore
 Istituto Scolastico A. Gianelli
 Real Collegio Carlo Alberto
 Oasi Gesù Bambino
 Ist. S. Giuliana Falconieri
 Casa di Riposo Suore Cappuccine
 Casa di Riposo Cherubina Manzoni
 Casa di Riposo A. Gianelli
 Istituto Il Rosario
 Scuola Rosmini
 Casa S. Cuore
 Ist. Suore Immacolatine
 Ist. S. Francesco di Sales
 Ist. Tecnico S. Giuseppe
 Ist. S. Lucia
 Ist. Maestre Pie Venerini
 Ist. Salesiano A. Richelmy
 Scuola Elem. e Mat. A. Rosmini
 Ist. Arecco
 Ist. Salesiano Don Bosco
 Scuola Diocesana Card. G. Morone
 Collegio S. Famiglia
 Scuola Elem. Par. Ancelle Immacolata
 Ist. S. Cecilia
 Casa di Riposo S. Famiglia
 Ist. S. Giovanni Battista Medee
 Casa Maria Immacolata
 Casa del Fanciullo
 Opere Salesiane Don Bosco
 Casa della Studente
 Scuola Media S. Remigio
 Collegio S. Carlo
 Ist. Maria Ausiliatrice
 Casa di Riposo S. Vincenzo
 Ist. De Silvestri

Persone fisiche

P. Gregorio Ferri
 Fr. Giancarlo Candiani
 Economa Orsoline Missionarie S. Cuore

Consulenti

Rag. Angelo Scandolara

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

Per chiarimenti contrattuali e risposte a quesiti, è possibile rivolgersi, nei giorni e negli orari indicati, *salvo impegni*, ai membri del Consiglio Direttivo, di seguito specificati.

A) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Ist. La Salle – Torino Tel. 011/8195255 – 8195139 Fax 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Sabato	Ist. La Salle – Torino Tel. 011/8195255 – 8195139 Fax 011/8195223	9.00 – 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Genova	Sr. Mafalda Canevello	010/506893	010/500187
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/506158

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza legale	Martedì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza assicurativa	Venerdì	14.30 – 17.30	Marco Conte

